



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Marchi Collettivi Marchi di Certificazione Indicazioni Geografiche e Marchi Notori in Cina

Elementi di strategia aziendale - 5

Ing. Giovanni de Sanctis – Responsabile IPR Desk Beijing

Italian Trade Commission – Government Agency - Room 2501B - Jing Guang Center

Hu Jia Lou - Chaoyang District - 100020 Beijing – People's Republic of China

Tel.: +8610 65973797 - Fax: +8610 65973092 - E-mail: iprdesk.pechino@ice.it

giovanni.desanctis@sviluppoeconomico.gov.it – g.desanctis@ice.it



Indice

Prefazione.....	p.3
Introduzione.....	p.4
Marchi Collettivi.....	p.7
Marchi di Certificazione.....	p.10
• Sistema di Certificazione CCC.....	p.12
Indicazioni Geografiche.....	p.14
• Registrazione presso l'Ufficio Marchi.....	p.16
• Registrazione attraverso AQSIQ.....	p.18
Marchi Notori.....	p.23
Conclusioni.....	p.28

Prefazione

A Pechino è attivo, presso il locale Ufficio dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (www.ice.it), il "Desk per la tutela della proprietà intellettuale" (IPR Desk). Istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (www.uisbm.gov.it), esso fornisce, alle aziende italiane ed a titolo gratuito, servizi di informazione e orientamento sul sistema cinese di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure, nonché assistenza nella registrazione di marchi, invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali e diritti d'autore, consulenza legale su questioni riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, più in generale, la tutela dell'immagine aziendale e del prodotto. Inoltre, svolge attività di monitoraggio del mercato locale per conto della Pubblica Amministrazione italiana e redige e pubblica studi ed approfondimenti sul sistema locale, sui diversi aspetti legati alla proprietà intellettuale.

In tale contesto l'IPR Desk svolge un'attività di supporto in loco al mondo imprenditoriale italiano da un lato tessendo costruttivi rapporti con le amministrazioni cinesi, a diverso titolo coinvolte sul tema, e dall'altro in sinergico coordinamento con le locali istituzioni sia italiane sia comunitarie quali, oltre l'Ufficio ICE presso il quale è collocato, l'Ambasciata d'Italia (www.ambpechino.esteri.it), la Delegazione della Commissione Europea UE (www.eu-in-china.com, www.ipr2.org), la Camera di Commercio Italiana in Cina (www.cameraitacina.com), la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina (www.european-chamber.com.cn), l'Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it), la Guardia di Finanza (www.gdf.it) ed il Progetto China IPR SME Helpdesk dell'Unione Europea (www.china-iprhelpdesk.eu) nonché gli istituti di credito e gli studi professionali specializzati in proprietà intellettuale o in internazionalizzazione d'impresa.

Trattandosi di un'attività istituzionale di pubblica utilità, è di tutta evidenza che la missione dell'IPR Desk è quella di supportare correttamente le imprese italiane, per quanto riguarda il settore di propria competenza, a muoversi opportunamente nel mercato cinese operando proficuamente e stabilmente, facendo chiaramente salvi quegli obblighi di riservatezza e confidenzialità che, come noto, quale amministrazione pubblica è obbligatoriamente tenuta a rispettare e garantire.

Introduzione

In Cina è protetto qualunque segno visibile o qualunque combinazione di segni che possa far distinguere i beni o i servizi di un determinato soggetto da quelli di altri. I segni menzionati includono parole, lettere, segni grafici, numeri, simboli tridimensionali e combinazioni di colori. Requisito essenziale per la registrazione di un marchio, è che tali segni siano distintivi e non pregiudichino diritti acquisiti da altri, compresi i nomi d'impresa debitamente registrati.

Per quanto concerne la registrazione del marchio in Cina, in particolare per quanto riguarda i segni distintivi che non possono essere registrati come marchi, le varie categorie di marchi e tutto ciò che è necessario o utile fare per tutelare il proprio marchio in Cina si rimanda alla lettura della Guida “Registrazione il marchio in Cina! – Elementi di strategia aziendale 3”.

In Cina vengono formalmente distinti i marchi di certificazione dai marchi collettivi, scissione concettuale che non trova riscontro nella legislazione italiana. Questi ultimi prevedono delle formalità più stringenti, come l'obbligo di far parte della lista dei membri dell'entità titolare, di cui va comunicata all'Ufficio Marchi¹ anche ogni sua variazione. Per quanto riguarda i primi, invece, non è prevista alcuna adesione all'ente che richiede la registrazione del marchio e la possibilità di usarlo dipende unicamente dal rispetto dei requisiti precisati dall'ente stesso. Proprio alla luce di tali requisiti, si può per praticità pensare ai primi come marchi “ad uso aperto” ed agli altri come marchi “ad uso chiuso”.

I marchi collettivi e i marchi di certificazione sono disciplinati dalla Legge Marchi e, più in particolare, la registrazione e l'amministrazione di tali marchi devono essere effettuate in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione della Legge Marchi e nelle Misure per la Registrazione e l'Amministrazione dei Marchi Collettivi e Marchi di Certificazione.

Attraverso la registrazione di marchi collettivi o di certificazione in Cina è possibile tutelare indicazioni geografiche di prodotti stranieri. Questa rappresenta la

¹ <http://sbcx.saic.gov.cn/trade-e/>

via più semplice e praticata per tutelare le indicazioni geografiche in questo Paese, tuttavia esistono altre procedure percorse ad oggi solo in rari casi o che ancora sono riservate ai soli operatori locali. Si tratta, in particolare della tutela presso l'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena, dove solo le indicazioni geografiche del francese *Cognac* e dello *Schottish Whisky* hanno ottenuto protezione ed ancora la registrazione presso il Ministero dell'Agricoltura, procedura per ora inaccessibile ad operatori stranieri.

Si può certamente affermare che la Cina ha compreso l'importanza della tutela dei prodotti ad indicazione geografica come strumento di valorizzazione delle proprie tradizioni e costumi radicati nel territorio e come mezzo per incentivare lo sviluppo di zone rurali la cui intera economia talvolta ruota attorno ad una specifica produzione. Proprio questa grande ricchezza di prodotti legati alla tradizione ed alla cultura di una specifica area geografica lega l'Italia alla Cina e favorirà per entrambe la previsione di ulteriori incentivi alla registrazione di indicazioni geografiche. A questo riguardo, le possibilità per gli operatori stranieri non sono ancora le stesse riservate a quelli locali, ciò nonostante i mezzi necessari per tutelare i propri prodotti sono a disposizione ed il momento è sicuramente propizio per approfittarne.

Quanto, poi, ai Marchi Notori, questi vengono definiti tali in quanto vantano un elevato grado di rinomanza presso il pubblico rilevante. In Cina i Marchi Notori godono di tutela legale qualora vengano così riconosciuti nel Paese e ciò può avvenire in più modi a seconda delle circostanze, ossia presso l'Ufficio Marchi, la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi o ancora presso l'amministrazione per l'industria ed il commercio a livello di città o superiore. Inoltre, per quanto ad oggi ciò non sia accaduto frequentemente, anche i Tribunali del Popolo hanno la facoltà di dichiarare la notorietà di un marchio.

A differenza dell'*iter* di registrazione di un marchio, che può essere avviato autonomamente, la richiesta di riconoscimento del marchio notorio ha carattere necessariamente incidentale ed è quindi subordinatamente legata ad un'azione di tutela di un diritto, concernente il marchio.



Gli elementi forniti in questa Guida riguardano aspetti teorico-pratici utili per la tutela dei marchi collettivi e di certificazione, delle indicazioni geografiche e dei marchi notori in Cina di modo da creare così una solida immagine aziendale in questo Paese, il che, unitamente all'uso opportuno degli altri strumenti di proprietà intellettuale, favorisce un ambiente propizio ove possono più opportunamente non che proficuamente avvenire e consolidarsi rapporti d'affari ed investimenti.

La Guida è la quinta pubblicazione di una collana ove sono e saranno di volta in volta affrontati e trattati approfonditamente i distinti strumenti di tutela ed altri aspetti salienti della proprietà intellettuale in Cina. Si divide in due parti: la prima rivolta al grande pubblico e tesa a dare un'ampia panoramica sul tema, la seconda, denominata "Appendici", destinata a coloro che hanno necessità o piacere di approfondire gli aspetti giuridici e procedurali, contiene la traduzione in lingua italiana delle principali norme vigenti in Cina, strettamente connesse al tema.

Anche questa stessa Guida, come le precedenti già pubblicate², non deve essere considerata un punto di arrivo e, per tale ragione, si esortano tutti coloro che lo ritengano opportuno a fornire, senza esitazione alcuna, ulteriori elementi che ne possano permettere il continuo miglioramento, attraverso il suo aggiornamento dinamico, al fine di renderla sempre più proficua per l'utenza. Se ne raccomanda una lettura attenta, con l'esortazione a far tesoro di questa ulteriore opportunità, nella consapevolezza della concreta utilità di quanto in essa trattato.

² "La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina – Elementi di Strategia Aziendale 1.1", "Centri assistenza e Uffici reclami per la tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Cina – Elementi di Strategia Aziendale 2", "Registrare il Marchio in Cina! – Elementi di strategia aziendale 3" e "Registrare in Cina il Diritto d'Autore! – Elementi di strategia aziendale - 4".

Marchi collettivi

I marchi collettivi sono quei marchi registrati da gruppi, associazioni o altre organizzazioni allo scopo di utilizzarli in attività commerciali da parte dei loro membri, al fine di evidenziare l'appartenenza a tali entità. In Cina una persona fisica non può richiedere la registrazione di un marchio collettivo, mentre per la legge italiana i marchi collettivi possono essere registrati dai *soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi*, per cui non è espressamente vietato dalla legge che una persona fisica possa richiedere la registrazione di un marchio collettivo.

Tuttavia, in Italia non è necessario che i soggetti che chiedono di usare il marchio collettivo appartengano all'associazione o ente titolare di esso, mentre questa è condizione indispensabile per l'uso del marchio collettivo in Cina.

Il titolare stabilisce un regolamento d'uso del marchio collettivo, per poi concedere ai singoli membri il diritto di utilizzare il marchio a condizione che ne rispettino i requisiti. I marchi collettivi, in particolare, possono rappresentare un'opportunità per quelle imprese che, a livello individuale, avrebbero difficoltà a far conoscere i propri prodotti al grande pubblico.

Tutti i membri possono utilizzare il marchio collettivo una volta soddisfatte le regole stabilite per l'utilizzo dello stesso, mentre a coloro che non appartengono all'entità non ne è permesso l'uso.

Chi presenta la domanda di registrazione di un marchio collettivo deve dimostrare **l'idoneità del richiedente** a presentarla per tale marchio, consegnando i documenti attestanti la qualificazione necessaria del soggetto richiedente. Inoltre, dovrà essere allegato l'elenco dettagliato dei nomi ed indirizzi dei **membri dell'organizzazione** e qualora, successivamente alla registrazione, tale elenco vari, il titolare deve darne comunicazione all'Ufficio Marchi, che ne darà pubblico avviso.

Nel caso di **registrazione di un marchio collettivo**, deve essere specificato nel modulo della domanda di registrazione che è presentata per un tale marchio, e devono essere allegati i documenti che attestino l'identità del soggetto richiedente ed

il **regolamento concernente l'uso del marchio**, affinché la domanda registrazione di un marchio collettivo abbia esito positivo. Tale regolamento è un documento redatto da chi richiede la registrazione del marchio collettivo ed in esso deve essere specificato:

- 1) la ragione per cui è usato
- 2) le qualità dei prodotti sui quali è apposto
- 3) le formalità necessarie per il suo utilizzo
- 4) i diritti e gli obblighi che l'utilizzo comporta
- 5) le responsabilità che l'utilizzatore si assume qualora violi tale regolamento
- 6) il sistema d'ispezione e controllo dei prodotti sui quali è apposto, operato da chi ne ha la titolarità.

Il regolamento concernente l'uso del marchio, o un suo estratto, deve essere allegato alla pubblicazione dell'approvazione preliminare del marchio collettivo. Qualora, successivamente alla registrazione, l'entità titolare del marchio apporti delle modifiche al regolamento concernente l'uso dello stesso deve informarne l'Ufficio Marchi affinché lo esamini ed approvi. La modifica diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione.

La normativa prevede che il titolare del marchio collettivo rilasci a qualsiasi utilizzatore del marchio il **Permesso all'Uso del Marchio Collettivo**, si tratta di un documento necessario per consentirne l'uso.

I marchi collettivi possono essere **trasferiti** in capo ad un nuovo soggetto o **ceduti**, a condizione che, rispettivamente, il nuovo titolare o il cessionario siano almeno altrettanto qualitativamente idonei di quanto lo fosse il precedente titolare che perciò ottenne la registrazione.

Il titolare di un marchio collettivo svolge, quindi, una funzione di garanzia della qualità dei prodotti. Qualora, a causa dell'inefficace amministrazione o controllo da parte del titolare, i prodotti non rispettino i requisiti previsti dal regolamento concernente l'uso del marchio e ciò danneggi i consumatori, il locale dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio ordina al titolare di ripristinare entro un termine stabilito un'adeguata supervisione sulla qualità dei prodotti. Se ciò non

avviene il dipartimento commina al titolare del marchio una sanzione che può ammontare fino a tre volte i ricavi illeciti e comunque non oltre RMB 30.000,00. Qualora non ci siano ricavi illeciti, commina una sanzione pecuniaria fino a RMB 10.000,00.

Marchi di certificazione

I marchi di certificazione sono concessi sulla base del rispetto di determinati requisiti e ne è quindi permesso il loro uso a chiunque li rispetti. Sono marchi utilizzabili su determinati prodotti e servizi il cui uso è sottoposto al controllo e/o supervisione di uno specifico organismo che li dà in licenza a chi rispetta le regole stabilite alla base dell'utilizzo del marchio stesso. Il marchio può identificare il luogo di provenienza, le materie prime utilizzate, il metodo di produzione, la qualità e altre specificità dei beni.

In Cina, ma non solo, la **principale differenza fra i marchi collettivi e i marchi di certificazione** consiste nel fatto che, mentre i primi possono essere usati solo da un determinato gruppo di soggetti, quali possono essere ad esempio i membri di un'associazione, i marchi di certificazione possono essere usati da chiunque individualmente rispetti i requisiti stabiliti dal titolare del marchio di certificazione.

Ad esempio, nel 1995 l'Associazione cinese dell'Industria della Pelletteria (*China Leather Industry Association*) ha registrato, presso l'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio, il marchio di certificazione *Genuine Leather Product*. Negli anni a seguire, grazie allo sviluppo del settore della pelletteria cinese, tale marchio ha continuato a svilupparsi e perfezionarsi, facendosi conoscere ai consumatori.

L'Associazione Cinese dell'Industria della Pelletteria, in qualità di parte terza, garantisce ai consumatori che tutti i prodotti che recano il marchio di certificazione *Genuine Leather Product* soddisfano sostanzialmente tre condizioni: devono essere realizzati con pelle o pelliccia naturale, devono essere di ottima qualità, devono disporre di ottimi servizi post-vendita.

Al fine di rafforzare l'influenza dell'alta pelletteria cinese sul mercato internazionale il marchio di certificazione *Genuine Leather Product* è stato registrato oltre che in lingua cinese anche in versione inglese, e si configura nell'immagine composta da una pecora, un paio di corna di bue, un pezzo di cuoio ed al centro le lettere *GLP*, abbreviazione di *Genuine Leather Product*. I colori caratteristici sono il bianco dello sfondo, il nero del disegno ed il rosso delle lettere *GLP*. Il marchio in

inglese utilizza avanzate tecniche anti-contraffazione, per facilitare il pubblico straniero nel distinguerne l'autenticità.

Attraverso la registrazione in diversi paesi e regioni del mondo del marchio *Genuine Leather Product* è stata promossa l'internazionalizzazione della pelletteria cinese, stimolando il miglioramento della qualità dei prodotti ad opera delle imprese che utilizzano tale marchio, elevandone all'estero il livello ed il valore aggiunto.

La **procedura da seguire per registrare un marchio di certificazione** è molto simile a quella prevista per la registrazione dei marchi collettivi. Innanzitutto è necessario specificare nel modulo di domanda che si richiede la registrazione di un marchio di certificazione, allegando il regolamento concernente l'uso del marchio, nel quale, in aggiunta alle indicazioni necessarie per il marchio collettivo, devono essere indicati quali siano i requisiti necessari per l'uso del marchio di certificazione.

Inoltre, la normativa precisa che la richiesta di un marchio di certificazione deve essere accompagnata da una serie di informazioni aggiuntive. In particolare, devono essere fornite le informazioni riguardanti i controlli che il richiedente deve svolgere al fine di dimostrare la propria capacità di supervisionare la peculiare qualità dei prodotti per i quali è richiesta la registrazione del marchio di certificazione, nominando professionisti ed utilizzando attrezzature specializzate, che possono far capo al richiedente stesso o ad istituti da questo autorizzati.

Anche per l'uso del marchio di certificazione è necessario che il titolare rilasci all'utilizzatore il Permesso all'Uso, inoltre, in questo caso è richiesto che il titolare depositi presso l'Ufficio Marchi, entro un anno, l'autorizzazione rilasciata al terzo per l'uso del marchio, affinché la archivi e ne dia pubblico avviso.

Per quanto concerne la cessione ed il cambio di titolarità del marchio di certificazione valgono le medesime regole già esposte a proposito dei marchi collettivi. Va precisato che anche il titolare del marchio di certificazione deve garantire che i prodotti corrispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento concernente l'uso del marchio, incorrendo in sanzioni qualora ciò non avvenga a causa dell'inefficace amministrazione e controllo.



Sistema di Certificazione CCC

I marchi di certificazione sono volontari, vale a dire che volontariamente un'organizzazione o associazione definisce determinati requisiti produttivi che assicurano particolari qualità ai beni.

Esistono invece **sistemi di certificazione obbligatori**, soprattutto per prodotti che in virtù del loro utilizzo devono rispondere a definiti requisiti tecnici di sicurezza al fine di scongiurare il rischio di infortuni e che prevedono il rilascio di certificazioni a fronte di particolari prove tecniche, come la CCC (*China Compulsory Certification*).

Il CCC è un sistema di certificazione, in vigore in Cina dal 2002, che definisce i requisiti di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e protezione ambientale di numerosi prodotti, in base ai quali per poter essere importati e commercializzati sul mercato locale devono ottenere la certificazione a marchio CCC da parte dell'organismo ufficiale di accreditamento, CNCA, Amministrazione di Certificazione ed Accreditamento³. Al CNCA compete anche l'interpretazione ufficiale delle norme. Le certificazioni precedentemente acquisite in Cina sono state rese convertibili nella CCC. I prodotti soggetti a CCC sono quelli inclusi nel relativo catalogo, nel quale sono annoverati, ad esempio, utensili elettrici, elettrodomestici, apparecchi audio/video, dispositivi per illuminazione, pneumatici, veicoli a motore e loro accessori per la sicurezza.

Il Centro Cinese di Certificazione di Qualità (CQC) è designato dal CNCA per vagliare le applicazioni del marchio CCC e definire i prodotti che necessitano del CCC, esistono inoltre 137 agenzie autorizzate che svolgono un ruolo di collegamento tra il richiedente e gli enti certificatori.

Il processo di certificazione, che di solito richiede dai 6 ai 9 mesi, include le seguenti fasi: presentazione della richiesta da valutare e del materiale di supporto; prova dei campioni del prodotto da parte di un laboratorio designato dal CNCA; ispezione dell'impianto di produzione da parte di rappresentanti del CQC; rilascio del certificato CCC o rigetto della relativa richiesta; visita annuale di controllo dell'impianto di produzione.

³ www.cnca.gov.cn



Requisiti Caratteristiche

Marchio collettivo

Marchio di certificazione

Appartenenza all'ente titolare del marchio come membro	<i>Si-Obbligatorio</i>	<i>No-Non previsto</i>
Richiesta all'Ufficio Marchi dell'approvazione di ogni variazione della lista dei membri/utilizzatori	<i>Si-Obbligatoria</i>	<i>No. Va solo comunicata la variazione entro un anno da essa</i>
Utilizzabilità del marchio anche sui prodotti forniti dal titolare stesso	<i>Si</i>	<i>No</i>
Concessione del permesso d'uso del Marchio qualora il richiedente rispetti i requisiti richiesti	<i>Dipendente dall'appartenenza all'ente</i>	<i>Obbligatoria</i>
Presentazione delle informazioni relative ai controlli svolti dal titolare del marchio, dimostranti la capacità di supervisionare la peculiare qualità dei prodotti	<i>Non necessaria eccetto in caso si intenda registrare un'indicazione geografica</i>	<i>Obbligatoria</i>

Indicazioni Geografiche

Il messaggio della Cina è chiaro e il Paese non manca di ribadirlo in occasione di incontri internazionali, come quello organizzato dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale⁴ e dall'Amministrazione Statale dell'Industria e del Commercio a Pechino dal 28 al 30 giugno del 2007, Convegno Internazionale sulle Indicazioni Geografiche. Infatti essa intende promuovere ed implementare la diffusione e la tutela delle indicazioni geografiche come mezzo per **valorizzare la propria produzione agricola** e come incentivo per **stimolare la propria economia rurale**.

Sin dall'incorporazione delle indicazioni geografiche nel sistema nazionale di tutela dei marchi, si contano numerosissime registrazioni già efficaci e molte altre ancora pendenti.

Già dal 2004 l'Amministrazione Nazionale per l'Industria e il Commercio ed il Ministero dell'Agricoltura avviavano una campagna informativa con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei numerosi benefici ed opportunità che le indicazioni geografiche comportano per gli imprenditori agricoli operanti nelle aree rurali del paese. Il governo si attivava altresì dal punto di vista del rafforzamento delle misure giudiziarie contro le infrazioni, ove l'organismo incaricato si occupò, in particolare, dell'investigazione di casi di violazione di diritti su indicazioni geografiche altrui.

Nell'occasione, il Vice Commissario dell'Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio, Li Dongsheng, rivolgendo l'attenzione, soprattutto, ai piccoli agricoltori ed allevatori illustrò come le indicazioni geografiche offrono a chi è privo delle necessarie risorse economiche o non ha la possibilità o le capacità di provvedere all'ideazione ed alla registrazione di un marchio, di condividere i benefici generati da tale tutela tra i consorziati in modo esclusivo, senza la necessità né di detenere un proprio titolo né di avviare un'ampia produzione.

Compresa sin da subito l'importanza di detta tutela, alcuni produttori cinesi già avevano provveduto alla registrazione delle indicazioni geografiche di propri prodotti. Nel novero era possibile trovare, tra gli altri, le *Castagne del Qianxi* piuttosto che il

⁴ www.wipo.int



Prosciutto del Xuanwei oppure ancora il *Tè Verde del Taiping-Houkui*. Il successo dell'operazione non tardò a manifestarsi ed in certi casi il riscontro economico fu, anche se non immediato, sicuramente interessante. Si osservi, per esempio, che la *Pesca Grande di Pinggu*, prodotto tipico di una zona sita a settanta chilometri a nord-est di Pechino ospitante la più estesa coltura di pesche al mondo, come si afferma in Cina, più che raddoppiò il suo valore a seguito della registrazione del prodotto come indicazione geografica e della susseguente campagna promozionale. Ciò contribuì, inoltre, al coinvolgimento nel settore di numerosi piccoli agricoltori locali.

Per indicazioni geografiche si intendono i segni distintivi che vengono riconosciuti a quei prodotti originari, per quanto riguarda almeno una fase della loro produzione, di una certa regione, paese o più in generale area geografica le cui specifiche caratteristiche incidono sulla qualità del prodotto. Come indicato dalla normativa di riferimento, l'indicazione geografica può consistere sia nel nome della zona di provenienza del prodotto sia in una specificazione visiva che faccia riferimento alla zona di origine dello stesso, alle sue qualità particolari, alla sua rinomanza e ad ogni altra caratteristica che riguardi fattori naturali ovvero culturali e tradizionali propri di tale luogo d'origine, quali metodi di produzione o trasformazione piuttosto che strumenti utilizzati per la sua realizzazione.

L'indicazione geografica, come **segno distintivo del territorio definito**, avrebbe, in principio, la sola funzione di indicare la provenienza di determinati prodotti senza necessariamente rinviare a specifici criteri qualitativi, tuttavia l'etichetta si allontana sempre di più dalla sua originaria funzione prevalentemente descrittiva e si propone come vero e proprio strumento di tutela della qualità, anche in ragione del suo inserimento in un sistema di responsabilità per la mancata ottemperanza a doveri che possono consistere in obblighi d'informazione, rispetto di determinate misure per il processo produttivo piuttosto che l'utilizzo di specifiche materie prime. I doveri e i diritti che risultano in capo a colui che tutela l'indicazione geografica di un prodotto possono variare a seconda della scelta che si compie, in Cina, per garantirne la protezione e l'implementazione.

Assieme ad altri paesi tra i quali Stati Uniti d'America, Canada e la quasi totalità dei paesi asiatici, la Cina non ha, ad oggi, aderito all'*Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale* siglato il 31 ottobre 1958 e ratificato dall'Italia con testo rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1967, con legge 28 aprile 1976, n. 424. I Paesi aderenti a tale accordo non sono numerosi e, in generale, si è portati a ritenere che i paesi non partecipanti siano privi di tradizioni produttive da difendere. La Cina, come si è visto, non è affatto priva di tradizioni produttive da tutelare e valorizzare ed è per questo che negli ultimi anni è stata avviata una **forte modernizzazione del sistema di registrazione e protezione** delle indicazioni geografiche. Esistono attualmente tre modi per garantire protezione alle indicazioni geografiche in Cina, tramite la registrazione del marchio collettivo o di certificazione presso l'Ufficio Marchi, tramite la registrazione dell'Indicazione Geografica presso l'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena⁵ e ancora attraverso la registrazione dell'indicazione geografica presso il Ministero dell'Agricoltura⁶. Quest'ultima procedura non è tuttavia accessibile ad operatori stranieri ed è riservata ad entità originarie cinesi.

Registrazione presso l'Ufficio Marchi

Come stabilito, ai sensi del Regolamento di Attuazione della Legge Marchi, un prodotto può ottenere l'indicazione geografica come marchio di certificazione, ad oggi il tipo di tutela più diffuso in Cina per le indicazioni geografiche, oppure marchio collettivo. Il richiedente ha la possibilità di scegliere tra le due diverse tipologie, secondo le particolari circostanze.

Si tenga peraltro in considerazione che la Legge Marchi cinese offre una tutela contro eventuali informazioni false o ingannevoli riportate nell'indicazione geografica. Ove questo si verifici, infatti, il marchio contenente l'indicazione geografica vedrà respinta la sua registrazione e ne verrà proibito l'uso.

⁵ www.aqsiq.gov.cn (disponibile, al momento della stesura della presente guida, solamente in lingua cinese)

⁶ <http://english.agri.gov.cn/>

La **procedura di registrazione** delle indicazioni geografiche è la stessa da seguire per registrare i marchi, è tuttavia richiesta l'esibizione di taluni ulteriori documenti od elementi che vengono di seguito indicati:

- 1) documenti di qualificazione del richiedente
- 2) al fine di attestare i requisiti del richiedente e di dimostrare la sua idoneità nel garantire e supervisionare le specifiche qualità del prodotto in questione, occorre presentare una relazione dettagliata riguardante i professionisti incaricati del controllo e le specifiche attrezzature di analisi impiegate dal richiedente o dall'agenzia incaricata della supervisione (è necessario, in questo caso, fornire in aggiunta i dettagli di quest'ultima). Se viene presentata richiesta per l'ottenimento del marchio collettivo, deve essere fornito altresì l'elenco dei nominativi e degli indirizzi degli associati
- 3) documentazione rilasciata dai dipartimenti amministrativi o di supervisione del luogo di origine del prodotto. In caso di richiesta di registrazione da parte di entità straniera, occorre allegare prova che l'indicazione geografica è già stata registrata, legalmente riconosciuta e protetta nel paese di origine
- 4) richiesta scritta contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a) qualità specifiche, rinomanza e altre caratteristiche peculiari del prodotto
 - b) relazione tra le caratteristiche del prodotto di cui al precedente punto a) e i fattori naturali o umani presenti nella zona di origine
 - c) area geografica cui l'indicazione geografica si riferisce
 - d) le regole sulla gestione del marchio. Queste riguardano il suo utilizzo, l'amministrazione, la supervisione e la vigilanza sul prodotto

Da ultimo, la spesa per l'operazione ammonta a circa 3000 RMB, tassa ufficiale per una singola richiesta e classe.

Registrazione attraverso AQSIQ

In Cina è presente un importante ente ministeriale, l'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena (AQSIQ) che svolge, tra l'altro, i compiti di una vera e propria autorità amministrativa per la sicurezza alimentare, per quanto i suoi poteri siano più estesi. Ad essa sono attribuite funzioni legislative, di lotta alla contraffazione, di gestione delle relazioni internazionali nello specifico con l'Organizzazione Mondiale del Commercio, di controllo sulla qualità dei prodotti e di vigilanza sullo stato della salute collettiva. Detta amministrazione si occupa, tra le altre cose, della regolazione dei livelli di salubrità ambientale e dell'analisi dell'ambiente di produzione, requisiti necessari per l'ottenimento della certificazione di Prodotto ad Indicazione Geografica.

L'attività svolta dall'AQSIQ è regolata da una legge nazionale del 1993, Legge sulla Qualità dei Prodotti, poi aggiornata nel 2000. La legge ha contribuito al rafforzamento della vigilanza e del **controllo sulla qualità** dei prodotti, ad una più attenta ed efficace gestione delle responsabilità implicate ed in generale ad una maggiore tutela del consumatore. L'attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti alimentari viene gestita ed organizzata dalla stessa amministrazione che si occupa in particolare di ispezionare e controllare la qualità di ogni singolo prodotto per valutarne la corrispondenza ai criteri fissati a livello ministeriale.

A detto organismo spetta altresì il compito di contrastare il fenomeno della falsa od ingannevole etichettatura dei prodotti, in particolare esso è competente per l'indagine di casi di qualità del prodotto sotto la norma o di prodotti indicanti nomi o recapiti non veritieri. Il reclamo può essere presentato da qualsiasi persona senza che sia necessario avere un interesse personale nella vicenda né il coinvolgimento di un'agenzia per il buon fine della procedura.

Per quanto questo possa essere considerato un passo avanti verso la possibilità da parte di un operatore economico italiano di ricevere tutela in territorio cinese con lo stesso livello di garanzia riservato ai prodotti tipici locali, nondimeno è necessario tenere in considerazioni due limiti che impediscono di utilizzare compiutamente

questo tipo di procedura per la registrazione di una indicazione geografica. Un primo limite consiste nel tipo di fonte normativa cui è stata riservata la tutela, infatti, la competenza sulla materia non spetta al Congresso Nazionale del Popolo e non è quindi disciplinata da una legge statale quanto invece da un decreto ministeriale. Se da un lato questo comporta una ricchezza in termini di accuratezza tecnica, per via dell'alta qualificazione del personale impiegato presso la AQSIQ, dall'altro ne risulta una inferiore rilevanza e quindi efficacia nel rapporto gerarchico delle fonti normative.

Il secondo limite riguarda l'estensione della procedura di registrazione anche agli operatori stranieri. Infatti, sebbene sia prevista la possibilità di presentare domande di registrazione presso l'AQSIQ anche provenienti da entità non cinesi, come riportato nei regolamenti in materia di protezione dei prodotti ad indicazione geografica, nessuna specifica procedura è ancora stata formalmente stabilita per i presenti casi. Gli unici prodotti che godono fino ad ora di questo tipo di tutela, acquisita attraverso una procedura di **registrazione ad hoc** direttamente supportata dai rispettivi Ministeri nazionali istituzionalmente competenti, sono il *Cognac* francese (dal 16 dicembre del 2009) ed il *Scotch Whisky* (dal 10 ottobre 2010), prodotti che, in ciascun caso, hanno seguito un *iter* peculiare e comunque più articolato e complesso.

Per queste ragioni si forniscono di seguito una serie di indicazioni per valutare la rispondenza di un prodotto ai requisiti essenziali stabiliti dall'AQSIQ per la registrazione e la tutela di indicazioni geografiche domestiche, con l'intento e l'auspicio di fornire, attraverso linee guida necessarie ma non sufficienti, una base giuridica partendo dalla quale sia possibile eventualmente attivare ulteriori procedure *ad hoc* per prodotti stranieri ad indicazione geografica.

1) il prodotto deve essere conforme ai requisiti di sicurezza, igiene e rispetto dell'ambiente previsti dalla legge; qualsiasi prodotto che possa arrecare danno all'ambiente, all'ecologia o alle risorse naturali non può essere preso in considerazione né tutelato

2) il prodotto deve godere dell'opportuna tutela legale nel paese del richiedente e la richiesta deve essere suffragata dalla raccomandazione delle autorità competenti



- 3) il richiedente deve allegare alla domanda la seguente documentazione:
- a) documento di concessione dell'indicazione geografica emesso dal paese di origine indicante il luogo geografico di produzione
 - b) documenti di qualificazione del richiedente
 - c) documenti di certificazione del prodotto ad indicazione geografica, inclusi:
 - modulo scritto della richiesta di registrazione
 - descrizione del nome e tipo di prodotto, del luogo di produzione e della sua configurazione geografica
 - descrizione degli elementi fisici, chimici, sensoriali o altre peculiarità del prodotto, con l'indicazione della relazione esistente tra tali caratteristiche e i fattori naturali e umani presenti nella zona di produzione
 - disciplinare di produzione (incluse le tecniche di lavorazione, i requisiti di sicurezza, igienico/sanitari e le specifiche tecniche delle attrezzature impiegate)
 - descrizione della reputazione e della tradizione del prodotto, dei suoi volumi di produzione e di vendita

A seguito della ricezione della domanda, l'ufficio svolge i controlli previsti. Se la documentazione è completa, la domanda viene pubblicata per un periodo di due mesi al fine di permettere la presentazione di eventuali opposizioni da parte di terzi. In caso di mancata opposizione, l'AQSIQ predispone una commissione di esame composta da esperti dello specifico settore con il compito di analizzare e risolvere eventuali problematiche tecniche concernenti la domanda. A seguito del parere positivo della commissione, la registrazione è approvata. Ottenuta la registrazione, il prodotto potrà fregiarsi dello specifico simbolo di certificazione ad essa riferito.

Da ultimo, si coglie l'occasione per ricordare il **Progetto Pilota "10 + 10"**, che ha recentemente visto concludersi tra l'Unione Europea e la Cina una procedura per la tutela delle indicazioni geografiche nei rispettivi territori di competenza.



Nel luglio del 2007 l'Unione Europea e la Cina, della quale erano coinvolti il Ministero dell'Agricoltura e l'AQSIQ, avviavano formalmente la procedura per la protezione di dieci prodotti ad indicazione geografica nelle rispettive giurisdizioni territoriali. Il progetto era mirato a garantire tutela a tali prodotti e meglio comprendere i rispettivi sistemi e procedure di registrazione, sulla via di un futuro comprensivo trattato bilaterale su tale tema.

I dieci prodotti europei ad indicazione geografica, tra cui due italiani, che hanno già ricevuto tutela in Cina, o la cui procedura è in fase di completamento, sono il Grana-Padano, il Prosciutto di Parma, il Priego de Cordoba, il Roquefort, il Sierra Magina, il Comté, il Blue Stilton, il Scottish Farmed Salmon, il West Country Farmhouse Cheddar e la Pruneau d'Agen; viceversa i prodotti cinesi cui è stata contestualmente accordata protezione in Europa, o la cui procedura è in fase avanzata, sono l'Asparago Bianco di Dongshan, il Pompelmo Mielato di Guanxi, l'Aglio di Jinxiang, l'Ignome (tubero) di Lixian, il Té di Longjing, i Vermicelli di Soia di Longkou, la Mela dello Shaan'xi, l'Aceto di Zhenjiang, la Pesca Grande di Pinggu e il Gambero di Yancheng.

Si può indubbiamente affermare che la Cina ha mostrato, negli ultimi anni, un interesse sempre maggiore per la tutela della qualità e della sicurezza alimentare e nel percorso di modernizzazione ed implementazione delle attuali condizioni per la tutela delle indicazioni geografiche, l'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena svolge sicuramente un ruolo importante. Ci sembra tuttavia importante che l'*iter* di registrazione delle indicazioni geografiche straniere presso detta amministrazione venga al più presto regolato puntualmente e la procedura possa facilmente estendersi a tutti i prodotti stranieri considerati idonei.

Nondimeno, un aspetto che ancora potrebbe essere affrontato è l'armonizzazione dei vari sistemi per la registrazione dell'indicazione geografica presso le distinte amministrazioni pubbliche ad oggi istituzionalmente competenti. Infatti, per quanto questa problematica riguardi sostanzialmente le entità cinesi, poiché esistono più sistemi di registrazione che possono talvolta coesistere per una stessa indicazione geografica si pone il problema della novità di tale titolo, che non è



oggetto di controllo incrociato in nessuno dei tre *iter*. Come affermato il problema si pone, per ora, in misura certamente minore per le le entità straniere, le quali hanno come scelta pressoché obbligata, salvo procedure straordinarie, la richiesta all'Ufficio Marchi della registrazione di marchi collettivi o di certificazione. Altresì, la possibilità che un'altra entità proceda alla registrazione dello stesso titolo presso le altre due amministrazioni, anche per via delle complesse rispettive procedure di richiesta, è piuttosto ridotta.

Ciò nonostante è bene che la richiesta di registrazione venga presentata non solo, come già possibile, presso l'Ufficio Marchi, ma altresì, appena verranno elaborate le relative misure attuative, presso l'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena designata come amministrazione competente a ricevere la richiesta di registrazione di indicazioni geografiche straniere. Questo alla luce sia della differente tutela offerta dalle rispettive amministrazioni competenti sia in ragione dei diversi strumenti e metodi di controllo e supervisione da esse utilizzati.

Certo, un popolare detto cantonese recita: "Si mangia tutto ciò che ha le gambe ma non è un tavolo e tutto ciò che vola ma non è un aereo", ma questo ancor più evidenzia come in Cina siano in atto cambiamenti tali da indurre nel consumatore uno sguardo sempre più maturo e attento alla qualità dei prodotti e questo in parallelo con lo sviluppo e il rafforzamento della relativa legislazione a supporto.



Marchi notori

È considerato marchio notorio quel marchio ampiamente conosciuto **dall'utenza rilevante**, intesa come, ad esempio, i potenziali o attuali consumatori di un determinato prodotto o servizio indicato dal marchio, coloro che offrono quel tipo di servizio o producono quel determinato bene e tutti i principali soggetti coinvolti nella sua distribuzione.

I marchi notori sono disciplinati in Cina dalle Disposizioni per il Riconoscimento e la Tutela dei Marchi Notori emanato nel 2003 a seguito della revisione della Legge Marchi. Inoltre, una serie di province, regioni autonome e municipalità cinesi hanno promulgato regolamenti a ristretta valenza locale per la protezione di “marchi famosi”. Per via della limitata tutela offerta da tali regolamenti, l'attenzione è principalmente rivolta all'analisi della relativa disciplina nazionale e, in particolare, al tipo di protezione accordata ai marchi notori.

I marchi notori in Cina godono di una **protezione speciale** indipendentemente dalla loro registrazione. È fatto divieto a chiunque di presentare domanda di registrazione di un marchio che sia una riproduzione o imitazione di un marchio notorio e sia utilizzato su beni identici o simili, onde evitare d'ingenerare confusione. È altresì vietato procedere alla registrazione di un marchio che costituisca riproduzione o imitazione di un marchio notorio per utilizzo su beni non simili o appartenenti a classi differenti rispetto a quella per cui il marchio notorio è registrato, in quanto ciò è suscettibile di causare confusione presso il pubblico, danneggiando gli interessi del titolare del marchio.

Ottenere il riconoscimento del proprio marchio come notorio comporta una serie di vantaggi, non solo dal punto di vista meramente commerciale e burocratico bensì anche per quanto concerne la **tutela legale** dello stesso che ne risulta **facilitata**.

Ottenuto il riconoscimento del marchio notorio, il suo titolare può rivolgersi ai dipartimenti locali per l'industria ed il commercio per contrastare le eventuali violazioni a danno del suo marchio e far confiscare i segni costitutivi dello stesso. In caso non

fosse facilmente praticabile la rimozione di tali segni costitutivi dai beni, possono essere confiscati e distrutti i beni con il marchio apposto. In caso, poi, un'impresa utilizzi nel nome aziendale caratteri o parole identici o simili a quelli inclusi nel marchio notorio e ciò costituisca pratica di concorrenza sleale causando confusione nel pubblico o ingannandolo, il titolare del marchio notorio può ricorrere all'Amministrazione per l'industria ed il Commercio locale al fine di ottenere la cancellazione di tale **nome aziendale**.

Anche nel caso in cui la controversia verta su un nome a **dominio internet**, il quale per una sua parte o per l'intero costituisca riproduzione o imitazione di un marchio notorio, qualora ciò rappresenti un caso di concorrenza sleale, è possibile ottenere un'ordinanza di revoca della registrazione del nome a dominio che consenta quindi al titolare del marchio notorio l'uso del nome a dominio e preveda eventualmente il risarcimento di danni in suo favore.

Per quanto attiene al **riconoscimento** del marchio notorio, al titolare possono presentarsi **tre distinte procedure**.

In caso un marchio pubblicato, come preliminarmente approvato, nella Gazzetta Ufficiale violi le disposizioni dell'Articolo 13 Legge Marchi, la parte interessata può proporre opposizione unicamente davanti all'Ufficio Marchi.

Altresì, qualora il marchio sia già stato registrato e violi le previsioni di cui all'Articolo 13 Legge Marchi, la parte potrà proporre ricorso unicamente presso la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi. In questo caso la parte può presentare domanda di revoca entro 5 anni dalla data di registrazione o, nel caso la registrazione sia avvenuta in mala fede, senza alcun limite temporale.

L'Ufficio Marchi o la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, a seguito di richiesta della parte interessata, alla luce dei fatti accertati ed ai sensi della relativa disciplina legislativa, stabilisce se il marchio sia o meno notorio.

Infine, la parte interessata può proporre ricorso all'amministrazione per l'industria ed il commercio a livello di città o superiore laddove lo scopo sia quello di proibire l'utilizzo non autorizzato del marchio, se il titolare agisce per la protezione del suo



marchio notorio e reputi il marchio utilizzato da terzi rientrante nelle previsioni di cui all'Articolo 13 Legge Marchi. Tale amministrazione si occuperà però solamente della violazione, inoltrando la procedura di riconoscimento all'Ufficio Marchi, competente per la questione.

Per quanto non si possa parlare di una quarta ipotesi, poiché è poco frequente che una Corte si pronunci esplicitamente e compiutamente sulla notorietà di un marchio, ed anzi la decisione costituisce solo uno dei criteri che la Legge prevede per il riconoscimento della notorietà presso i suddetti enti, ciò nondimeno, in base ad un'interpretazione della Corte Suprema del 2009, è facoltà del Tribunale del Popolo di pronunciarsi, all'interno di determinate controversie riguardanti la titolarità di un marchio, sul riconoscimento della notorietà dello stesso verificata la sussistenza di un interesse in capo al richiedente e secondo le circostanze del caso.

La giurisprudenza prevede tre casi specifici:

- 1) quando si intenta una causa a seguito di violazione del marchio registrato sia nel caso in cui la violazione concerna un prodotto differente, talvolta anche se appartenente alla stessa classe
- 2) quando si intenta una causa a seguito di violazione del marchio registrato o di concorrenza sleale commessa attraverso la registrazione di una ragione sociale che rappresenti una riproduzione o imitazione del marchio la cui tutela si fa valere
- 3) quando si intenta una causa per la violazione del marchio registrato, nella quale il convenuto detiene un marchio non registrato ma che gode comunque di fama e ne sostiene l'antiorità rispetto a quello del quale è ipotizzata la violazione; è previsto, inoltre, che all'interno della stessa causa il convenuto agisca direttamente contro il ricorrente e, in qualità di attore, sostenga che il proprio marchio non registrato sia stato contraffatto.

Tuttavia, è necessario precisare che, innanzitutto, la suddetta procedura non prevede in capo al Giudice l'obbligo di pronunciarsi sulla notorietà del marchio, facoltà riguardo alla quale l'organo giudicante ha potere discrezionale e, in ogni caso, questa

via è percorribile solamente qualora sia in atto una controversia che concerna la notorietà del marchio.

Per il buon fine della procedura è necessario allegare alla richiesta di riconoscimento del marchio notorio la documentazione completa attestante la presunta notorietà. A tale fine, la legge stabilisce dei **criteri** per determinare la notorietà del marchio:

- 1) estensione della conoscenza del marchio presso l'utenza rilevante
- 2) durata, intensità ed estensione dell'area geografica coperta da qualsiasi attività promozionale del marchio
- 3) intensità delle attività pubblicitarie, i media interessati, nonché il numero di messaggi promozionali pubblicati o trasmessi
- 4) prove della tutela che il marchio ha ottenuto, sia in Cina che in altri paesi o regioni, in quanto notorio (e.g. decisioni giudiziarie)
- 5) ulteriori fattori rilevanti, come ad esempio, il volume di produzione e di vendite del bene contrassegnato dal marchio

Nel determinare la notorietà del marchio è attribuita notevole importanza alla relativa campagna pubblicitaria condotta sui media nazionali e locali. In particolare, hanno ottimi riscontri i messaggi pubblicitari trasmessi sui canali della televisione nazionale cinese (*CCTV-China Central Television*). Hanno altresì un peso notevole manifestazioni per la presentazione del prodotto come anche eventi con ufficiali sottoscrizioni di contratti a cui abbiano preso parte funzionari pubblici, delle quali sia possibile fornire una documentazione scritta o fotografica.

Ancora, il marchio può essere annoverato come notorio, e considerato tale in Cina, se inserito nelle apposite liste periodicamente predisposte dall'Ufficio Marchi e dalla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi e consultabili attraverso il sito internet dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio⁷. A tale riguardo è il caso di evidenziare che tra i numerosi marchi stranieri dichiarati notori sono davvero esigui quelli di origine italiana.

⁷ <http://www.saic.gov.cn/zwgk/gggs/cmsb> (disponibile solamente in lingua cinese)



Per quanto le previsioni legislative siano molto precise circa i requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento della notorietà del marchio, è importante tener presente che la rinomanza di un marchio è un aspetto che va considerato di volta in volta e le possibilità di esito favorevole dell'intera procedura sono strettamente correlate alla strategia argomentativa adottata. A tale riguardo si tenga presente che un'attento, puntuale e, in particolar modo, **lungimirante piano aziendale** di raccolta ed archivio di tutta la documentazione (finanche ritagli di immagini od articoli di giornale, fatture, documenti di trasporto, transazioni bancarie, riviste specializzate, citazioni pubbliche da parte di personaggi celebri) testimoniante l'attività dell'azienda e la diffusione dei suoi beni nel mercato cinese sarà sicuramente premiante nel momento in cui ci si dovesse trovare nella condizione di richiedere il riconoscimento della notorietà del marchio. E' bene sottolineare che la suddetta documentazione non è ritenuta rilevante dalle autorità competenti se si riferisce solo a mercati terzi, tra i quali anche le territorialità di Hong Kong, Macao e Taiwan non ricompresi nella Cina continentale.

Come *Sun Tzu* disse⁸:

“Il metodo per organizzare le operazioni belliche insegna

A non contare sul mancato arrivo dell'avversario,

Ma a fare affidamento sulla tua preparazione;

A non contare sul mancato attacco dell'avversario,

Ma a fare affidamento sulla tua invulnerabilità.”

⁸ Sun Tzu – *Arte della guerra*

Conclusioni

Quanto contenuto nella presente Guida mette in luce la specifica attenzione che la Cina, in questo momento storico, sta dedicando alla tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale. In essa viene trattato come in Cina il marchio rappresenti uno strumento fondamentale per sfruttare le potenzialità che il mercato offre al fine di tutelare i propri interessi ed i propri diritti.

In particolare risulta evidente che in Cina la protezione del marchio è un argomento complesso e sfaccettato, a tal fine si è deciso di affrontare, dettagliatamente e separatamente, ogni sottoargomento relativo alla disciplina degli specifici strumenti di tutela: marchi collettivi, di certificazione, indicazioni geografiche e marchi notori.

La dinamicità e l'efficienza dell'economia cinese richiedono d'altronde strumenti adeguati che rispondano all'esigenza di fornire specifica tutela ai vari prodotti che ogni giorno vengono inseriti nel mercato.

I marchi collettivi e di certificazione rappresentano indubbiamente un'opportunità per i beni di quelle imprese che, operando a livello individuale, non potrebbero garantire loro ampia diffusione. Invece, facendo parte di un'associazione, organizzazione o altra entità hanno modo di poter utilizzare il marchio collettivo, oppure, rispettando i requisiti stabiliti dal titolare del marchio di certificazione possono chiedere di utilizzarlo, garantendo così ai consumatori che i prodotti rivestono particolari requisiti tecnici o qualitativi.

Abbiamo visto come le diverse procedure per la registrazione dei marchi di certificazione e collettivi, delle indicazioni geografiche nonché per il riconoscimento della notorietà di un marchio siano chiaramente e puntualmente disciplinate dalla relativa legislazione sulla materia. In particolare, per quanto riguarda le ultime due categorie, la legge pone a disposizione dell'utente più vie alternative percorribili al fine di garantire un'adeguata tutela ai propri diritti.

Non sfugge, poi, ad un vigile osservatore delle dinamiche commerciali qui in Cina, come negli ultimi anni un riguardo particolare sia stato riservato all'implementazione della legislazione regolante la tutela e più in generale la gestione delle indicazioni

geografiche. Come già detto in precedenza, si può qui certo affermare che “la Cina è vicina”, proprio a ragione dell’immenso patrimonio alimentare di prodotti legati alla tradizione ed alle specifiche caratteristiche naturali proprie di una determinata area geografica, che come l’Italia può vantare. Proprio per queste ragioni l’Italia e la Cina sono, più di altri paesi, attente a valorizzare questi loro aspetti e la loro collaborazione su tali temi, i cui risultati sono già materialmente apprezzabili, è sicuramente destinata nel tempo ad ulteriormente fortificarsi ed intensificarsi.

Si pensi, a tale proposito, al Progetto Pilota EU-China “10+10” ove le due parti hanno ottenuto tutela per dieci prodotti ad indicazione geografica originari del proprio territorio di competenza e rispettivamente garantito la protezione dei prodotti dell’altra parte all’interno dello stesso. Tale iniziativa ha visto, tra i dieci prodotti europei cui è stata garantita protezione dall’accordo, il Grana-Padano ed il Prosciutto di Parma ottenere lo *status* di indicazione geografica in Cina.

Oltre agli accordi *ad hoc*, il cui peso non solo giuridico ed economico ma anche politico non è da sottovalutare, grande impegno è stato altresì profuso nella previsione di procedure ordinarie per ottenere la registrazione dell’indicazione geografica straniera. Si tratta della registrazione delle stesse come marchi collettivi o di certificazione, che vede però sino ad ora, oltre anche ai due precedentemente menzionati, solamente ben pochi marchi come tutelati.

Parole di conclusione circa i marchi notori risultano difficili da formulare poiché, come si è avuto modo di leggere, l’*iter* di riconoscimento del marchio è piuttosto variabile a seconda del caso specifico. Ciò che si può affermare con certezza è che tale riconoscimento assicura al marchio un elevato grado di protezione, assoluto se trattasi di marchio registrato, ed in particolare una serie di vantaggi che permettono al titolare dello stesso di muoversi con sicurezza nel mercato cinese. Indubbiamente numerosi marchi italiani godono di requisiti di qualità e fama tali da rendere avviabili in Cina le procedure dirette ad ottenere il riconoscimento della notorietà del marchio e, nonostante la complessità dei requisiti, alla luce degli importanti benefici che tale tutela garantisce è certo opportuno tenere ben presente questa ulteriore possibilità.

Un messaggio promozionale frequentemente trasmesso sul canale televisivo nazionale in lingua inglese recita: “Every minute, every hour China changes”. L’entità

di questi cambiamenti è sicuramente importante e coinvolge, come è stato precedentemente approfondito, anche la disciplina in esame, costituendo un'opportunità che è bene sia individuare sia sfruttare.

Sono parte integrante di questa Guida le “Appendici” ad essa allegate ma raccolte in un documento separato, nelle quali si presentano la lista della “Normativa nazionale di riferimento” e delle “Convenzioni internazionali” alle quali ha aderito la Repubblica Popolare Cinese, nonché, in lingua italiana le seguenti normative:

- Misure per la Registrazione e l'Amministrazione di Marchi Collettivi e Marchi di Certificazione
- Disposizioni per la Tutela di Prodotti ad Indicazione Geografica
- Misure per l'Amministrazione dell'Indicazione Geografica di Prodotti Agricoli
- Misure per l'Amministrazione del Simbolo d'Uso Esclusivo di Indicazione Geografica
- Disposizioni per il Riconoscimento e la Tutela dei Marchi Notori



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Appendici

Elementi di strategia aziendale - 5

Ing. Giovanni de Sanctis – Responsabile IPR Desk Beijing

Italian Trade Commission – Government Agency - Room 2501B - Jing Guang Center

Hu Jia Lou - Chaoyang District - 100020 Beijing – People's Republic of China

Tel.: +8610 65973797 - Fax: +8610 65973092 - E-mail: iprdesk.pechino@ice.it

giovanni.desanctis@sviluppoeconomico.gov.it – g.desanctis@ice.it



Indice

Normativa nazionale di riferimento e Convenzioni internazionali.....	p.3
Misure per la Registrazione e l'Amministrazione di Marchi Collettivi e Marchi di Certificazione.....	p.4
Disposizioni per la Tutela di Prodotti ad Indicazione Geografica.....	p.11
Misure per l'Amministrazione dell'Indicazione Geografica di Prodotti Agricoli.....	p.21
Misure per l'Amministrazione del Simbolo d'Uso Esclusivo di Indicazione Geografica.....	p.30
Disposizioni per il Riconoscimento e la Tutela dei Marchi Notori.....	p.33



Normativa nazionale di riferimento (oltre la trattata)

- Legge Marchi (nel 1982 ha sostituito il Regolamento sull'Amministrazione dei Marchi del 1963 ed è stata emendata nel 1993 e 2001, vigente dal 1 dicembre 2001)
- Regolamento di attuazione della Legge Marchi (1983 revisionato nel 1988, 1993, 1995 e sostituito nel 2002)
- Regolamento per le Revisioni e Decisioni sui Marchi (1995 emendato nel 2002 e 2005)
- Misure attuative della Registrazione Internazionale dei Marchi ai sensi dell'Accordo di Madrid (1996 sostituite nel 2003)
- Misure per la Stampa e Riproduzione di Marchi (1996 sostituite nel 2004)
- Misure per l'Amministrazione delle Agenzie Marchi (2009 e 2010)
- Regolamento sulla Tutela Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale (1995 sostituito nel 2004 ed emendato nel 2010)

Convenzioni internazionali (anno di entrata in vigore)

- Convenzione di Parigi sulla Protezione della Proprietà Industriale (1985)
- Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (1980)
- Accordo di Madrid sulla Registrazione Internazionale dei Marchi (1989)
- Protocollo di Madrid sulla Registrazione Internazionale dei Marchi (1995)
- Accordo di Nizza sulla Classificazione Internazionale di Prodotti e Servizi per la Registrazione dei Marchi (1994)
- Accordo sugli Aspetti Afferenti al Commercio dei Diritti di Proprietà Intellettuale (2001)



Misure per la Registrazione e l'Amministrazione di Marchi Collettivi e Marchi di Certificazione

Promulgate il 17 aprile 2003, a seguito dell'ordine numero 6 emesso dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio, entreranno in vigore il 1 giugno 2003.

Il Commissario dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio
Wang Zhongfu

Articolo 1

Le presenti Misure sono elaborate ai sensi dell'Articolo 3 della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese (di seguito in breve "Legge Marchi").

Articolo 2

La registrazione e l'amministrazione dei marchi collettivi e marchi di certificazione vengono effettuate in conformità di quanto disposto dalla Legge Marchi, dal Regolamento di Attuazione della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese (di seguito in breve "Regolamento di Attuazione") e dalle presenti Misure.

Articolo 3

Le disposizioni delle presenti Misure riguardanti i prodotti, sono altresì applicabili ai servizi.

Articolo 4

Chi presenta la domanda per la registrazione di un marchio collettivo, deve consegnare i documenti attestanti la qualificazione necessaria del soggetto richiedente e altresì indicare dettagliatamente nomi ed indirizzi dei membri dell'organizzazione. Chi presenta la domanda per registrare un'indicazione geografica



come marchio collettivo, deve consegnare i documenti attestanti la qualificazione necessaria del soggetto richiedente e fornire altresì informazioni dettagliate tra cui quelle riguardanti i professionisti incaricati e le specifiche attrezzature di analisi, facenti capo al richiedente o ad istituti da questo autorizzati, allo scopo di dimostrare che il richiedente abbia la capacità di controllare le peculiari qualità dei prodotti distinti dall'indicazione geografica.

La società, associazione o altra organizzazione che presenta la domanda per registrare un'indicazione geografica come marchio collettivo, deve essere composta da membri provenienti dall'area cui corrisponde l'indicazione geografica.

Articolo 5

Chi presenta la domanda per la registrazione di un marchio di certificazione, deve consegnare i documenti attestanti la qualificazione necessaria del soggetto richiedente e fornire altresì informazioni dettagliate tra cui quelle riguardanti i professionisti incaricati e le specifiche attrezzature di analisi, facenti capo al richiedente o ad istituti da questo autorizzati, allo scopo di dimostrare che il richiedente abbia la capacità di controllare le peculiari qualità dei prodotti che si intende certificare con tale marchio.

Articolo 6

Chi presenta la domanda per la registrazione di un'indicazione geografica come marchio collettivo o marchio di certificazione deve altresì fornire il documento di sua approvazione rilasciato dal locale dipartimento governativo, competente per il settore specifico, o governo popolare dell'area di pertinenza dell'indicazione geografica.

Qualora una persona o impresa straniera presenti domanda per la registrazione di un'indicazione geografica come marchio collettivo o marchio di certificazione, questa deve fornire il documento attestante l'attuale tutela della specifica indicazione geografica, a nome del richiedente, ai sensi della normativa vigente nel paese d'origine di quest'ultima.



Articolo 7

In caso di registrazione di un'indicazione geografica come marchio collettivo o marchio di certificazione, il modulo di richiesta deve includere le informazioni di seguito elencate:

- 1) La peculiare qualità, reputazione o altra caratteristica dei prodotti distinti dall'indicazione geografica
- 2) la correlazione fra la peculiare qualità, reputazione o altra caratteristica dei prodotti e gli elementi naturali e umani propri dell'area a cui l'indicazione geografica corrisponde
- 3) i confini dell'area a cui l'indicazione geografica corrisponde.

Articolo 8

L'indicazione geografica che si intende registrare come marchio collettivo o marchio di certificazione può essere la denominazione dell'area da questa indicata o altro segno visibile indicante la provenienza geografica del prodotto.

L'area di cui al comma precedente può non esattamente coincidere con la denominazione od i confini della corrispondente area amministrativa.

Articolo 9

Nel caso in cui diverse indicazioni geografiche per vino siano composte da caratteri omofoni od omografi, qualora le stesse possano essere distinte l'una dall'altra e quindi ciò non comporti confusione tra il pubblico, ognuna di queste può essere registrata come marchio collettivo o di certificazione.

Articolo 10

Il regolamento concernente l'uso di un marchio collettivo deve includere:

- 1) la ragione per cui è usato il marchio collettivo
- 2) le qualità dei prodotti che utilizzano il marchio collettivo
- 3) le formalità necessarie per utilizzare il marchio collettivo
- 4) i diritti e gli obblighi che l'utilizzo del marchio collettivo comporta



- 5) le responsabilità che il membro dell'organizzazione si assume qualora egli violi tale regolamento
- 6) il sistema d'ispezione e controllo dei prodotti che utilizzano il marchio collettivo, operato da chi registra il marchio.

Articolo 11

Il regolamento concernente l'uso di un marchio di certificazione deve includere:

- 1) la ragione per cui viene usato il marchio di certificazione
- 2) le qualità peculiari dei prodotti che si intendono attestare attraverso il marchio di certificazione
- 3) i requisiti necessari per utilizzare il marchio di certificazione
- 4) le formalità necessarie per utilizzare il marchio di certificazione
- 5) i diritti e gli obblighi che l'utilizzo del marchio di certificazione comporta
- 6) le responsabilità che l'utilizzatore del marchio si assume qualora egli violi tale regolamento
- 7) il sistema d'ispezione e controllo dei prodotti che utilizzano il marchio di certificazione, operato da chi registra il marchio.

Articolo 12

Nel caso venga utilizzata un'indicazione geografica altrui per vini o bevande spiritose, già registrata come marchio collettivo o di certificazione, su un vino o una bevanda spiritosa non proveniente dall'area da essa indicata, anche qualora contestualmente sia riportata la reale provenienza del prodotto, utilizzata una traduzione dell'indicazione geografica o compaiano espressioni del genere "tipo", "stile", "al", "come", si applica l'Articolo 16 della Legge Marchi.

Articolo 13

La pubblicazione dell'avviso dell'esame ed approvazione preliminare di un marchio collettivo o di certificazione deve includere il testo completo o un estratto del regolamento concernente l'uso del marchio.



Qualsiasi modifica di tale regolamento, effettuata dal titolare del marchio collettivo o di certificazione registrato, deve essere esaminata ed approvata dall'Ufficio Marchi, ed è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

Articolo 14

Nel caso in cui cambino i membri componenti l'entità titolare di un marchio collettivo, quest'ultima deve richiedere all'Ufficio Marchi, che ne dà pubblico avviso, la modifica delle relative informazioni allegate alla domanda per la registrazione del marchio.

Articolo 15

Qualora il titolare di un marchio di certificazione autorizzi terzi all'uso dello stesso, questi deve depositare entro un anno l'autorizzazione presso l'Ufficio Marchi affinché la archivi e ne dia pubblico avviso.

Articolo 16

Qualora il titolare di un marchio collettivo o di certificazione lo ceda, il cessionario deve avere la corrispondente qualificazione soggettiva come titolare, la cessione deve essere effettuata ai sensi della Legge Marchi, del Regolamento di Attuazione e delle presenti Misure.

Qualora cambi la titolarità di un marchio collettivo o di certificazione, la parte che successivamente acquisisce i diritti della precedente deve avere la corrispondente qualificazione soggettiva come titolare, il cambiamento deve essere effettuato ai sensi della Legge Marchi, del Regolamento di Attuazione e delle presenti Misure.

Articolo 17

I membri componenti l'entità titolare di un marchio collettivo, dopo aver adempiuto le formalità necessarie stabilite dal regolamento concernente l'uso, possono usare il marchio.

Coloro che non fanno parte di tale entità non possono essere autorizzati ad usare il marchio collettivo.



Articolo 18

Qualora i requisiti del regolamento concernente l'uso di un marchio di certificazione siano soddisfatti, dopo aver adempiuto le formalità necessarie stabilite da tale regolamento, il marchio di certificazione può essere usato ed il titolare del marchio non può esimersi dallo svolgere le relative formalità.

L'espressione "l'indicazione geografica può essere legittimamente usata" di cui al secondo comma dell'Articolo 6 del Regolamento di Attuazione, è da intendersi come uso appropriato della località cui corrisponde l'indicazione geografica.

Articolo 19

Il titolare deve rilasciare all'utilizzatore il Permesso all'Uso del Marchio Collettivo, per consentirne l'uso; il titolare deve rilasciare all'utilizzatore il Permesso all'Uso del Marchio di Certificazione, per consentirne l'uso.

Articolo 20

Chi ha ottenuto un marchio di certificazione registrato non può usarlo sui prodotti da lui forniti.

Articolo 21

Se a causa dell'inefficace amministrazione o controllo da parte del titolare di un marchio collettivo o di certificazione, i prodotti non corrispondono ai requisiti previsti dal regolamento concernente l'uso del marchio e qualora ciò cagioni un danno ai consumatori, il dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio ordina al titolare di correggere tale comportamento entro un termine stabilito; nel caso in cui il titolare rifiuti di correggerlo, gli commina una sanzione pecuniaria che può ammontare fino a tre volte i ricavi illeciti e comunque non oltre RMB 30.000; qualora non ci siano ricavi illeciti, gli commina una sanzione pecuniaria fino a RMB 10.000.

Articolo 22

Qualora chiunque violi quanto disposto dall'Articolo 6 del Regolamento di Attuazione e dagli Articoli 14, 15, 17, 18 e 20 delle presenti Misure, il dipartimento amministrativo



per l'industria ed il commercio gli ordina di correggere tale comportamento entro un termine stabilito; nel caso in cui egli rifiuti di correggerlo, gli commina una sanzione pecuniaria che può ammontare fino a tre volte i ricavi illeciti e comunque non oltre RMB 30.000; qualora non ci siano ricavi illeciti, gli commina una sanzione pecuniaria fino a RMB 10.000.

Articolo 23

Le presenti Misure entreranno in vigore il 1 giugno 2003. Vengono contestualmente abrogate le Misure per la Registrazione e l'Amministrazione di Marchi Collettivi e Marchi di Certificazione pubblicate dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio il 30 dicembre 1994.



Disposizioni per la Tutela di Prodotti ad Indicazione Geografica

Ordine numero 78 dell'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena

Le presenti Disposizioni, adottate il 16 maggio 2005 nella Seduta dell'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena, sono promulgate ed entreranno in vigore il 15 luglio 2005.

7 giugno 2005

Il Commissario dell'Amministrazione Generale
per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena

Li Changjiang

Capitolo I Principi generali

Articolo 1

Le presenti Disposizioni sono elaborate ai sensi delle relative disposizioni contenute nella Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Qualità dei Prodotti, nella Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Standardizzazione e nella Legge della Repubblica Popolare Cinese sull'Ispezione dei Prodotti nelle Importazioni ed Esportazioni, allo scopo di tutelare efficacemente i prodotti ad indicazione geografica in Cina, di regolare l'uso della denominazione e del simbolo d'uso esclusivo per i prodotti ad indicazione geografica e di garantire qualità e caratteristiche di tali prodotti.

Articolo 2

Per "prodotti ad indicazione geografica", ai fini delle presenti Disposizioni, si intendono i prodotti provenienti da specifica area geografica, le cui qualità, reputazione od altre caratteristiche dipendono sostanzialmente da fattori naturali ed umani di tale area che,



a seguito di verifica ed approvazione, acquisiscono la denominazione dell'area stessa.

I prodotti ad indicazione geografica includono:

- 1) i prodotti ottenuti dalla coltivazione o dall'allevamento in una determinata area
- 2) i prodotti le cui materie prime sono interamente o parzialmente provenienti da una determinata area ed ove la produzione ed il trattamento sono avvenuti nell'area attraverso specifica tecnologia.

Articolo 3

Le presenti Disposizioni sono applicabili per la richiesta, accettazione, verifica ed approvazione dei prodotti ad indicazione geografica nonché per le attività di registrazione, controllo ed amministrazione del simbolo d'uso esclusivo per i prodotti ad indicazione geografica.

Articolo 4

L'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena (di seguito in breve "AQSIQ") amministra uniformemente a livello nazionale le attività di tutela dei prodotti ad indicazione geografica. Gli uffici frontaliere per l'ispezione e la quarantena e gli uffici locali per la supervisione della qualità e della tecnologia (entrambi di seguito in breve "istituzioni locali per il controllo della qualità") svolgono, sulla base delle loro competenze, le attività di tutela dei prodotti ad indicazione geografica.

Articolo 5

La richiesta di tutela di prodotti attraverso indicazione geografica deve essere verificata ed approvata ai sensi delle presenti Disposizioni. Per utilizzare il simbolo d'uso esclusivo per i prodotti ad indicazione geografica, deve essere precedentemente effettuata la registrazione ai sensi delle presenti Disposizioni ed è necessario assoggettarsi alla supervisione ed amministrazione sull'uso dello stesso.



Articolo 6

Le attività di tutela dei prodotti ad indicazione geografica devono essere conformate ai principi di volontarietà della richiesta e di pubblica accettazione ed approvazione.

Articolo 7

I prodotti per cui si richiede tutela attraverso indicazione geografica devono rispettare i requisiti di sicurezza, igiene e protezione ambientale. Tale richiesta non viene accettata per i prodotti che potenzialmente cagionano danni all'ambiente, all'ecologia o alle risorse e non vengono, quindi, tutelati.

Capitolo II

Richiesta ed accettazione

Articolo 8

La richiesta della tutela di prodotti attraverso indicazione geografica viene proposta da un ente specificamente designato ad effettuare la richiesta dal governo, a livello distrettuale o superiore, oppure viene proposta dall'associazione od impresa riconosciuta dal governo (di seguito tutti in breve "richiedente"); vengono inoltre raccolte le considerazioni fornite dai relativi dipartimenti.

Articolo 9

Nella richiesta, qualora i prodotti appartengano all'area distrettuale, le considerazioni sull'area produttiva vengono suggerite dal governo a livello distrettuale; qualora i prodotti provengano in parte da un'area esterna ai confini distrettuali, le relative considerazioni vengono suggerite dal governo a livello di città; qualora i prodotti provengano in parte da un'area esterna ai confini della città, le relative considerazioni vengono suggerite dal governo a livello provinciale.

Articolo 10

Il richiedente deve presentare la seguente documentazione:



- 1) le considerazioni del governo locale riguardanti l'estensione dell'area produttiva dei beni ad indicazione geografica
- 2) l'attestazione della creazione da parte del governo locale dell'ente richiedente o il riconoscimento da parte dello stesso governo di un'associazione o impresa come richiedente
- 3) la documentazione sul prodotto per il quale si richiede l'indicazione geografica, include:
 - a) il modulo di richiesta per la tutela dei prodotti attraverso indicazione geografica
 - b) la descrizione della denominazione, del genere, dell'area produttiva dei beni e delle caratteristiche geografiche dell'area
 - c) la descrizione del legame tra le qualità peculiari dei prodotti, come quelle fisiche, chimiche e sensoriali, ed i fattori naturali ed umani della relativa area produttiva
 - d) le norme disciplinanti l'uso della tecnologia nella produzione dei beni (comprendenti la metodologia del trattamento, i requisiti di sicurezza ed igiene e quelli tecnici delle attrezzature utilizzate)
 - e) la descrizione del grado di rinomanza e la storia sull'origine dei prodotti nonché le informazioni sulla loro produzione e distribuzione commerciale
- 4) i requisiti tecnici del prodotto per il quale si richiede l'indicazione geografica.

Articolo 11

La richiesta della tutela di prodotti attraverso indicazione geografica da parte di un'impresa esportatrice viene presentata al dipartimento frontaliero per l'ispezione e la quarantena competente per l'area; le richieste di tutela di prodotti attraverso indicazione geografica, basate sulla suddivisione amministrativa del territorio ed altre richieste vengono presentate ai dipartimenti (a livello distrettuale o superiore) per la supervisione della qualità e della tecnologia competenti per le rispettive aree.

Articolo 12

Gli uffici a livello provinciale per la supervisione della qualità e della tecnologia e gli uffici frontalieri per l'ispezione e la quarantena direttamente dipendenti dall'AQSIQ,



sulla base delle loro rispettive funzioni, sono competenti per le verifiche preliminari sulle richieste a loro rivolte al fine di tutelare i prodotti ad indicazione geografica, e sottopongono i relativi documenti e materiali all'AQSIQ.

Capitolo III

Verifica ed approvazione

Articolo 13

Ricevuta la richiesta, l'AQSIQ ne effettua la verifica formale, se il suo esito è positivo, l'AQSIQ pubblica sui media l'avviso di accettazione della richiesta, tra i quali il Bollettino dell'AQSIQ ed il sito internet governativo. Se l'esito è negativo, l'AQSIQ lo deve notificare al richiedente per iscritto.

Articolo 14

Qualora una terza entità, o individuo, interessata non sia d'accordo con la richiesta, può presentare opposizione all'AQSIQ entro 2 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Articolo 15

L'AQSIQ stabilisce, sulla base delle caratteristiche dei prodotti ad indicazione geografica, i relativi comitati di valutazione composti da esperti, competenti per gli esami tecnici sulle richieste di tutela dei prodotti attraverso indicazione geografica.

Articolo 16

L'AQSIQ organizza il comitato di esperti affinché questi effettui la valutazione tecnica della richiesta, sulla quale in caso di assenza di opposizione o di rigetto della stessa e qualora il comitato la valuti favorevolmente, viene pubblicato dall'AQSIQ un avviso riportante l'approvazione della richiesta di tutela del prodotto attraverso indicazione geografica.



Capitolo IV

Elaborazione di criteri ed utilizzo del simbolo d'uso esclusivo

Articolo 17

Per i prodotti che si intende tutelare attraverso indicazione geografica, devono rispettivamente essere elaborati i corrispondenti criteri nazionali, quelli locali o le norme di gestione, sulla base di aspetti tra i quali il genere, l'area geografica, il grado di rinomanza, la produzione e la vendita di tali prodotti.

Articolo 18

Il dipartimento statale competente per la standardizzazione provvede alla stesura e pubblicazione dei criteri nazionali sui prodotti ad indicazione geografica; il dipartimento competente per la standardizzazione, del governo a livello provinciale, provvede alla stesura e pubblicazione dei criteri locali sui prodotti ad indicazione geografica.

Articolo 19

L'esame sulla qualità dei prodotti ad indicazione geografica viene effettuato dalle commissioni d'esame designate dal dipartimento a livello provinciale per la supervisione della qualità e della tecnologia o dal dipartimento frontaliero per l'ispezione e la quarantena direttamente dipendente dall'AQSIQ, la quale ne gestisce il riesame qualora necessario.

Articolo 20

I produttori dell'area cui corrisponde l'indicazione geografica, al fine di utilizzare il relativo simbolo d'uso esclusivo sui loro prodotti, devono presentare la richiesta all'ufficio locale per la supervisione della qualità e della tecnologia o al competente ufficio frontaliero per l'ispezione e la quarantena, allegando la seguente documentazione:

1) il modulo di richiesta per l'utilizzo del simbolo d'uso esclusivo per i prodotti ad indicazione geografica



2) l'attestazione rilasciata dal competente dipartimento del governo locale, certificante la provenienza dei prodotti dall'area determinata

3) la relazione rilasciata dalla commissione d'esame sulla qualità dei prodotti.

I produttori, allorché le loro richieste siano state verificate dagli uffici per la supervisione della qualità e della tecnologia di livello provinciale o dagli uffici frontaliere per l'ispezione e la quarantena direttamente dipendenti dall'AQSIQ, valutate ed approvate da quest'ultima nonché registrate e pubblicate tramite avviso, possono utilizzare sui loro prodotti il simbolo d'uso esclusivo per i prodotti ad indicazione geografica, che in tal modo acquisiscono tutela.

Capitolo V

Tutela e controllo

Articolo 21

Le istituzioni locali per il controllo della qualità svolgono le attività di tutela dei prodotti ad indicazione geografica ai sensi della normativa vigente. I dipartimenti per la supervisione della qualità e della tecnologia e quelli frontaliere per l'ispezione e la quarantena, a norma di legge, investigano e sanzionano i comportamenti d'uso non autorizzato o di falsificazione della denominazione dell'indicazione geografica o del relativo simbolo d'uso esclusivo, quelli non conformi ai criteri stabiliti per i prodotti ad indicazione geografica o ai requisiti contenuti nelle norme di gestione da parte di chi utilizza la denominazione dei prodotti ad indicazione geografica, quelli d'uso di una simile denominazione o di un simbolo simile a quello d'uso esclusivo che possa facilmente indurre in confusione, oppure quelli d'uso di diciture o loghi potenzialmente fuorvianti per i consumatori che inducano questi a ritenere che i prodotti sono tutelati attraverso indicazione geografica. Le associazioni, imprese o individui, quali parti sociali, possono vigilare su tali comportamenti e segnalarli.



Articolo 22

Le istituzioni locali per il controllo della qualità svolgono la quotidiana supervisione ed amministrazione degli aspetti tra i quali l'area di produzione, denominazione, materie prime impiegate, tecnologia produttiva, peculiarità qualitative, livello di qualità, quantità, confezione ed etichetta dei prodotti ad indicazione geografica, la stampa, ripartizione, quantità ed utilizzo del simbolo d'uso esclusivo, l'ambiente produttivo, l'attrezzatura per la produzione e la conformità ai requisiti stabiliti per tali prodotti.

Articolo 23

Qualora un produttore autorizzato all'utilizzo del simbolo d'uso esclusivo per i prodotti ad indicazione geografica non svolga la produzione nel rispetto dei criteri corrispondenti o dei requisiti contenuti nelle norme di gestione, o entro 2 anni dall'autorizzazione non utilizzi il simbolo sui prodotti tutelati attraverso indicazione geografica, l'AQSIQ revoca l'autorizzazione al suo utilizzo, ne dispone la cessazione dell'uso e ne dà pubblico avviso.

Articolo 24

In caso di violazione delle presenti Disposizioni, viene comminata una sanzione amministrativa dai dipartimenti per la supervisione della qualità e della tecnologia e da quelli frontalieri per l'ispezione e la quarantena, ai sensi della Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Qualità dei Prodotti, della Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Standardizzazione, della Legge della Repubblica Popolare Cinese sull'Ispezione dei Prodotti nelle Importazioni ed Esportazioni nonché delle altre leggi in materia.

Articolo 25

Il funzionario addetto a svolgere le attività di tutela dei prodotti ad indicazione geografica deve essere fedele ai suoi doveri ed attuare tali attività con imparzialità, non deve abusare del proprio potere, né per mezzo di questo perseguire interessi personali o divulgare informazioni tecniche confidenziali. Qualora violi le suddette previsioni, tale funzionario dell'amministrazione è soggetto a sanzione disciplinare-



amministrativa; se il comportamento costituisce reato se ne accerta la responsabilità penale ai sensi della legge.

Capitolo VI

Disposizioni supplementari

Articolo 26

L'AQSIQ prende atto della registrazione di prodotti stranieri ad indicazione geografica nella Repubblica Popolare Cinese e provvede alla loro tutela. Le relative misure attuative verranno elaborate separatamente.

Articolo 27

L'AQSIQ ha competenza per l'interpretazione delle presenti Disposizioni.

Articolo 28

Le presenti Disposizioni entreranno in vigore il 15 luglio 2005. Vengono contestualmente abrogate le Disposizioni per la Tutela dei Prodotti d'Area d'Origine pubblicate dall'ex Amministrazione Statale per la Supervisione della Qualità e della Tecnologia. Nel caso in cui le previsioni riguardanti l'indicazione geografica contenute nelle Disposizioni per l'Amministrazione dell'Indicazione d'Area d'Origine e nelle relative Misure d'Attuazione pubblicate dall'ex Amministrazione Statale per l'Ispezione e la Quarantena alle Frontiere siano discrepanti rispetto alle presenti Disposizioni, vengono applicate queste ultime.



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



Viene di seguito riportato il modello del simbolo d'uso esclusivo per prodotti ad indicazione geografica:





Misure per l'Amministrazione dell'Indicazione Geografica di Prodotti Agricoli

Ordine Numero 11 del Ministero dell'Agricoltura

Le presenti Misure, adottate il 6 dicembre 2007 nella 15° Seduta del Ministero dell'Agricoltura, sono promulgate ed entreranno in vigore il 1 febbraio 2008.

Il 25 dicembre 2007

Il Ministro dell'Agricoltura

Sun Zhengcai

Capitolo I Principi generali

Articolo 1

Le presenti Misure sono elaborate ai sensi delle relative disposizioni contenute nella Legge sull'Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese e nella Legge sulla Sicurezza e Qualità dei Prodotti Agricoli della Repubblica Popolare Cinese, allo scopo di regolare l'uso dell'indicazione geografica di prodotti agricoli, di garantire le qualità e le caratteristiche dei prodotti agricoli ad indicazione geografica e di migliorare la competitività dei prodotti agricoli nel mercato.

Articolo 2

Per "prodotti agricoli" ai fini delle presenti Misure, si intendono i prodotti primari di origine agricola, ovvero piante, animali, microrganismi ed i loro prodotti ottenuti attraverso attività agricole.

Per "indicazione geografica di prodotti agricoli", ai fini delle presenti Misure, si intende solamente quella usata su prodotti agricoli e menzionata con il nome geografico, che indica che questi prodotti provengono dalla specifica area geografica e le cui qualità



ed altre caratteristiche dei prodotti agricoli dipendono principalmente dall'ambiente naturale ecologico nonché dagli aspetti storici ed umani.

Articolo 3

Lo Stato adotta il sistema di registrazione per le indicazioni geografiche di prodotti agricoli. Qualsiasi indicazione geografica di prodotti agricoli è protetta dalla normativa vigente dopo aver ottenuto la registrazione.

Articolo 4

Il Ministero dell'Agricoltura è competente a registrare le indicazioni geografiche di prodotti agricoli per l'intero Stato, il Centro per la Sicurezza e la Qualità dei Prodotti Agricoli del Ministero è competente ad effettuare l'esame e la valutazione da parte degli esperti sulle registrazioni delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli.

I dipartimenti amministrativi dell'agricoltura del governo popolare a livello provinciale¹ sono competenti per l'accettazione e la preliminare verifica delle richieste di registrazione delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli avvenute nelle competenti aree amministrative.

Il Comitato degli Esperti, istituito dal Ministero dell'Agricoltura, effettua la valutazione sulle registrazioni delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli ed è composto da esperti su coltivazione, allevamento, pesca, sicurezza e qualità dei prodotti agricoli etc.

Articolo 5

Nessuna spesa è richiesta per la registrazione dell'indicazione geografica di prodotti agricoli. I dipartimenti amministrativi dell'agricoltura dei governi superiori a livello distrettuale devono inserire i costi per l'amministrazione dell'indicazione geografica di prodotti agricoli nei bilanci annuali dei propri dipartimenti.

Articolo 6

I dipartimenti amministrativi dell'agricoltura dei governi superiori a livello distrettuale devono prevedere la tutela e l'utilizzo delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli

¹ A livello di provincia, regione autonoma e municipalità



nei piani sull'agricoltura e sullo sviluppo dell'economia nelle zone rurali delle rispettive aree, devono altresì offrire sostegno circa gli aspetti politico e finanziario.

Lo Stato incoraggia tutte le parti sociali a partecipare alle attività di promozione dello sviluppo dei prodotti agricoli con indicazione geografica.

Capitolo II

Registrazione

Articolo 7

Se si intende richiedere la registrazione di un'indicazione geografica, i prodotti agricoli devono soddisfare i requisiti di seguito elencati:

- 1) che la loro denominazione sia composta dal nome dell'area geografica e dal nome generico del prodotto
- 2) che abbiano qualità caratteristiche o siano prodotti con metodi specifici
- 3) che le loro qualità e peculiarità dipendano principalmente dal particolare ambiente naturale ecologico nonché dai relativi fattori storici ed umani
- 4) che i confini dell'area produttiva siano definiti
- 5) che la qualità dei prodotti ed il loro ambiente produttivo siano conformi ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche obbligatorie previste dallo Stato.

Articolo 8

Chi richiede la registrazione dell'indicazione geografica di prodotti agricoli deve essere la migliore organizzazione cooperativa professionale di contadini, associazione del settore o altra organizzazione ed il governo superiore a livello distrettuale decide in base alle seguenti condizioni:

- 1) che il richiedente abbia le capacità di controllare ed amministrare l'indicazione geografica di prodotti agricoli nonché i prodotti stessi
- 2) che il richiedente abbia le capacità di offrire il servizio di direzione della produzione, trattamento e commercializzazione dei prodotti agricoli ad indicazione geografica



3) che il richiedente abbia la capacità di assumersene indipendentemente la responsabilità civile.

Articolo 9

Il richiedente che soddisfa tutte le condizioni per la registrazione dell'indicazione geografica di prodotti agricoli, può presentare la domanda di registrazione al dipartimento amministrativo dell'agricoltura del governo a livello provinciale, consegnando quanto di seguito elencato:

- 1) il modulo di richiesta per la registrazione
- 2) il documento attestante la qualificazione del richiedente
- 3) la descrizione delle caratteristiche e peculiarità tipiche dei prodotti e la relativa relazione circa la perizia sulla qualità degli stessi
- 4) la descrizione delle condizioni ambientali dell'area produttiva, le norme tecniche circa la produzione e quelle relative alla sicurezza sulla qualità dei prodotti
- 5) il documento che definisce i confini dell'area all'interno della quale avviene la produzione e la mappa con le specifiche località produttive
- 6) un campione effettivo del prodotto o una sua immagine
- 7) altri documenti che descrivano o attestino quanto necessario.

Articolo 10

Entro 45 giorni lavorativi a partire dal giorno dell'accettazione della richiesta per la registrazione dell'indicazione geografica di prodotti agricoli, il dipartimento amministrativo dell'agricoltura del governo popolare a livello provinciale deve preliminarmente compiere la verifica dei materiali allegati alla richiesta, effettuare l'accertamento in loco e presentare il loro esito. Qualora le condizioni siano soddisfatte, il dipartimento presenta i materiali allegati alla richiesta di registrazione e l'esito al Centro per la Sicurezza e la Qualità dei Prodotti Agricoli del Ministero dell'Agricoltura, se invece le condizioni non sono soddisfatte, entro 10 giorni lavorativi a partire dalla presentazione dell'esito deve notificarlo al richiedente con i relativi suggerimenti.



Articolo 11

Entro 20 giorni lavorativi a partire dalla ricezione dei materiali allegati alla richiesta e dell'esito, il Centro per la Sicurezza e la Qualità dei Prodotti Agricoli del Ministero dell'Agricoltura deve effettuare l'esame dei materiali, proporre le sue osservazioni e disporre la valutazione da parte degli esperti.

La valutazione da parte degli esperti viene svolta dal Comitato degli Esperti per la Valutazione della Registrazione dell'Indicazione Geografica di Prodotti Agricoli. Il Comitato deve pronunciarsi autonomamente esprimendo le sue conclusioni delle quali è responsabile.

Articolo 12

Qualora il Comitato degli Esperti valuti favorevolmente, un avviso viene pubblicato dal Centro per la Sicurezza e la Qualità dei Prodotti Agricoli in rappresentanza del Ministero dell'Agricoltura.

Entro 20 giorni dalla scadenza riportata nell'avviso, se un'entità o un individuo lo ritiene, può proporre opposizione al Centro per la Sicurezza e la Qualità dei Prodotti Agricoli. Se non vi è opposizione, il Ministero dell'Agricoltura assume la decisione sulla registrazione e ne dà pubblico avviso, rilascia l'Attestato della Repubblica Popolare Cinese per la Registrazione dell'Indicazione Geografica di Prodotti Agricoli e pubblica le norme ed i criteri tecnici dei prodotti oggetto della registrazione.

Qualora il Comitato degli Esperti valuti sfavorevolmente, il Ministero dell'Agricoltura decide di non dare seguito alla registrazione, e ne dà notifica in forma scritta al richiedente indicandone le ragioni.

Articolo 13

L'Attestato di Registrazione dell'Indicazione Geografica di Prodotti Agricoli è permanentemente efficace.

Il detentore dell'Attestato deve proporre, ai sensi della procedura prevista, la richiesta di modifica nel caso in cui si verifichi una delle circostanze seguenti:

- 1) che il detentore dell'Attestato o il suo rappresentante legale cambi
- 2) che l'area geografica o il corrispondente ambiente naturale ecologico cambi.



Articolo 14

Per l'indicazione geografica di prodotti agricoli si applica il sistema di contrassegno in cui si combina il simbolo pubblico con la denominazione dell'area geografica e del prodotto. È allegata alle presenti Misure l'immagine del simbolo pubblico. Le norme circa l'uso dell'indicazione geografica di prodotti agricoli saranno elaborate e pubblicate separatamente dal Ministero dell'Agricoltura.

Capitolo III

L'uso delle indicazioni

Articolo 15

Un'entità o un individuo può richiedere al detentore dell'Attestato di usare l'indicazione geografica di prodotti agricoli qualora soddisfi le condizioni di seguito elencate:

- 1) che quanto produce o commercializza è prodotto entro l'area geografica definita nella registrazione
- 2) che abbia la qualificazione di idoneità per la produzione o la commercializzazione dei prodotti agricoli oggetto della registrazione
- 3) che sia capace di organizzare e gestire rigorosamente la produzione e la commercializzazione in conformità di quanto disposto dalle norme tecniche relative alla qualità dei prodotti
- 4) che abbia le capacità di implementare il mercato dei prodotti agricoli ad indicazione geografica o di commercializzarli.

Per usare un'indicazione geografica di prodotti agricoli, è necessario concludere un Accordo per l'uso dell'indicazione geografica di prodotti agricoli con il detentore dell'Attestato, basato su un periodo annuo di produzione o commercializzazione, vi devono essere indicati l'entità e le modalità d'uso dell'indicazione geografica, ed altresì i relativi obblighi e responsabilità.

Il detentore dell'Attestato non deve chiedere all'utilizzatore alcun pagamento per l'uso dell'indicazione geografica.



Articolo 16

L'utilizzatore dell'indicazione geografica di prodotti agricoli beneficia dei seguenti diritti:

- 1) usare l'indicazione geografica di prodotti agricoli sui propri prodotti nonché sulla loro confezione
- 2) pubblicizzare i prodotti e partecipare ad eventi quali fiere, esposizioni ed iniziative promozionali usando l'indicazione geografica di prodotti agricoli registrata.

Articolo 17

L'utilizzatore dell'indicazione geografica di prodotti agricoli deve adempiere ai seguenti obblighi:

- 1) di accettare spontaneamente controlli e accertamenti da parte del detentore dell'Attestato
- 2) di garantire la qualità e la reputazione dei prodotti agricoli ad indicazione geografica
- 3) di usare l'indicazione geografica di prodotti agricoli esattamente e conformemente alle norme.

Capitolo IV

Controllo e amministrazione

Articolo 18

I dipartimenti amministrativi dell'agricoltura dei governi superiori a livello distrettuale devono rafforzare il controllo e l'amministrazione dell'indicazione geografica di prodotti agricoli, svolgendo regolarmente tali attività in relazione ai confini dell'area di produzione ed all'uso dell'indicazione riguardo ai prodotti oggetto della registrazione.

Qualora i prodotti agricoli oggetto della registrazione, o il detentore dell'Attestato, non soddisfino i requisiti stabiliti dagli Articoli 7 e 8 delle presenti Misure, il Ministero dell'Agricoltura revoca la registrazione dell'indicazione geografica di prodotti agricoli e ne dà pubblico avviso.



Articolo 19

I produttori o commercianti dei prodotti agricoli ad indicazione geografica devono stabilire un sistema di controllo e tracciabilità della qualità dei prodotti. Il detentore dell'Attestato e gli utilizzatori dell'indicazione geografica sono responsabili della qualità e reputazione dei prodotti agricoli.

Articolo 20

Nessuna entità o individuo può falsificare o usare l'indicazione geografica di prodotti agricoli né l'Attestato altrui.

Articolo 21

Lo Stato incoraggia tutte le entità e gli individui alla pubblica vigilanza sull'uso appropriato delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli.

Articolo 22

Qualora un funzionario addetto a svolgere la registrazione, l'amministrazione, il controllo o la verifica delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli, abusi del proprio potere, non adempia ai suoi doveri o compia frodi a fini personali, deve essere sanzionato ai sensi della normativa vigente; se l'atto ipotizzato può costituire reato, il caso deve essere trasmesso all'istituzione giudiziaria competente ai sensi di legge, affinché si accerti l'eventuale responsabilità penale.

Articolo 23

La violazione di quanto disposto nelle presenti Misure sarà sanzionata dal dipartimento amministrativo dell'agricoltura del governo superiore a livello distrettuale, ai sensi della Legge sulla Sicurezza e Qualità dei Prodotti Agricoli della Repubblica Popolare Cinese.

Capitolo V

Disposizioni supplementari



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



ITALIA
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Articolo 24

Il Ministero dell'Agricoltura prende atto della registrazione delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli stranieri nella Repubblica Popolare Cinese e provvede alla loro tutela. Le relative misure attuative verranno elaborate separatamente.

Articolo 25

Le presenti Misure entreranno in vigore il 1 febbraio 2008.

Viene di seguito allegata l'immagine del simbolo pubblico dell'indicazione geografica di prodotti agricoli:





Misure per l'Amministrazione del Simbolo d'Uso Esclusivo di Indicazione Geografica

Articolo 1

Le presenti Misure sono elaborate ai sensi delle relative disposizioni contenute nella Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese e nel Regolamento di Attuazione della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese, allo scopo di rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche, proteggere i diritti e gli interessi legittimi di chi registra un'indicazione geografica, regolare l'utilizzo del simbolo d'uso esclusivo di indicazione geografica (di seguito in breve "simbolo d'uso esclusivo") e promuovere lo sviluppo dei prodotti ad indicazione geografica.

Articolo 2

Per "simbolo d'uso esclusivo" nelle presenti Misure, si intende il simbolo che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio Marchi dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio, si usa esclusivamente sui prodotti ad indicazione geografica, al fine di dimostrare che l'indicazione geografica dei prodotti sui quali è usato tale simbolo sia già approvata e registrata dall'Ufficio Marchi dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio.

Articolo 3

Il logo del simbolo d'uso esclusivo è costituito dai caratteri in cinese ed in inglese dell'"Ufficio Marchi dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio della Repubblica Popolare Cinese", dalla dicitura in lingua cinese "Indicazione Geografica Cinese", dalle lettere "GI" e dalle immagini del grano e del Tempio del Cielo. I colori verdi (ciano:60, magenta:0, giallo:100, nero:0, e ciano:100, magenta:0, giallo:100, nero:50) e quello giallo (ciano:0, magenta:20, giallo:100, nero:0) compongono i colori fondamentali del simbolo d'uso esclusivo.



Articolo 4

L'utilizzatore legittimo di un'indicazione geografica registrata può utilizzare contestualmente il simbolo d'uso esclusivo sui suoi prodotti ad indicazione geografica ed altresì indicarne il relativo numero di registrazione.

Articolo 5

L'utilizzatore del simbolo d'uso esclusivo può usarlo sul prodotto, sulla confezione o contenitore dello stesso, oppure utilizzarlo in attività pubblicitarie, espositive e quant'altre commerciali.

Articolo 6

Per utilizzare il simbolo d'uso esclusivo non deve essere effettuato alcun pagamento.

Articolo 7

Il simbolo d'uso esclusivo deve essere utilizzato assieme all'indicazione geografica e non deve essere usato separatamente.

Articolo 8

Chi registra l'indicazione geografica deve controllare l'uso del simbolo da parte dell'utilizzatore. L'uso dello stesso deve essere rigorosamente conforme al modello del simbolo d'uso esclusivo, pubblicato dall'Ufficio Marchi dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio, che nell'utilizzarlo non può essere modificato senza autorizzazione.

Articolo 9

Il simbolo d'uso esclusivo è uno dei segni ufficiali protetti ai sensi dell'Articolo 10 della Legge Marchi, tutti i dipartimenti amministrativi per l'industria ed il commercio sono competenti per l'amministrazione del simbolo. In caso di uso non autorizzato del simbolo o di utilizzo di un segno simile al simbolo d'uso esclusivo, tali dipartimenti possono compiere accertamenti e comminare sanzioni ai sensi delle relative



disposizioni contenute nella Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese e nel Regolamento di Attuazione della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 10

L'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio è competente per l'interpretazione delle presenti Misure.

Articolo 11

Le presenti Misure entreranno in vigore il 30 gennaio 2007.

Viene di seguito riportato il modello del simbolo d'uso esclusivo di indicazione geografica:





Disposizioni per il Riconoscimento e la Tutela dei Marchi Notori

Promulgate il 17 aprile 2003, a seguito dell'Ordine numero 5 emesso dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio, entreranno in vigore il 1 giugno 2003.

Il Commissario dell'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio
Wang Zhongfu

Articolo 1

Le presenti Disposizioni sono elaborate ai sensi della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese (di seguito in breve "Legge Marchi") e del Regolamento di Attuazione della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese (di seguito in breve "Regolamento di Attuazione").

Articolo 2

Per marchio notorio, ai fini delle presenti Disposizioni, si intende il marchio che è diffusamente conosciuto nel pubblico di riferimento e gode di un'elevata reputazione. Per pubblico di riferimento si intende, tra l'altro, chi usufruisce di prodotti o servizi, di un determinato settore e contrassegnati con tale marchio, e chi rispettivamente li produce od offre nonché chi li vende o è coinvolto nei canali di distribuzione.

Articolo 3

La seguente documentazione può costituire prova attestante la notorietà del marchio:

- 1) documenti dimostranti il grado di rinomanza del marchio presso il pubblico di riferimento



- 2) documenti dimostranti il periodo continuativo d'uso del marchio, tra cui quelli riguardanti la storia ed i settori della sua registrazione e del suo uso
- 3) documenti dimostranti durata, intensità e copertura territoriale di qualsiasi attività promozionale del marchio, compresi quelli riportanti i modi e l'estensione territoriale delle attività pubblicitarie e delle iniziative promozionali, i media interessati nonché il numero di messaggi pubblicitari trasmessi o pubblicati
- 4) attestazioni riguardanti la tutela attribuita al marchio come notorio, incluse quelle relative alla protezione dello stesso come marchio notorio in Cina, o in altro paese o regione
- 5) altri documenti dimostranti la notorietà del marchio, compresi quelli riferiti all'ultimo triennio e relativi alle quantità prodotte e commercializzate dei principali prodotti contrassegnati da tale marchio, al fatturato, ai profitti, alle imposte ed all'area geografica coperta dalle vendite.

Articolo 4

Qualora la parte interessata ritenga che un marchio di terzi, già preliminarmente approvato e pubblicato tramite avviso, violi quanto disposto dall'Articolo 13 della Legge Marchi, essa può proporre opposizione all'Ufficio Marchi ai sensi della Legge Marchi e del Regolamento di Attuazione, allegando i relativi documenti attestanti la notorietà del proprio marchio.

Qualora la parte interessata ritenga che un marchio di terzi, già registrato, violi quanto disposto dall'Articolo 13 della Legge Marchi, essa può richiedere che sia revocato dalla Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi, ai sensi della Legge Marchi e del Regolamento di Attuazione, allegando i relativi documenti attestanti la notorietà del proprio marchio.

Articolo 5

Nella gestione del marchio, qualora la parte interessata ritenga che un marchio usato da terzi si trovi in una situazione tra quelle descritte all'Articolo 13 della Legge Marchi e richieda la tutela del proprio marchio notorio, essa può presentare al dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio della città (o prefettura/prefettura



autonoma) o livello superiore, dove si è verificato il caso, la richiesta in forma scritta volta a proibirne l'uso, allegando i relativi documenti attestanti la notorietà del proprio marchio e contestualmente inviarne copia al dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio di livello provinciale² dell'area in cui la parte ha domicilio.

Articolo 6

Nell'amministrazione dei marchi, dopo la ricezione della richiesta di tutela del marchio notorio, il dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio deve verificare se il caso rientri o meno tra le ipotesi previste all'Articolo 13 della Legge Marchi:

- 1) laddove il marchio per genere identico o simile di beni è una riproduzione o un'imitazione non autorizzata di un marchio notorio non registrato in Cina e crea quindi facilmente confusione nel pubblico
- 2) laddove il marchio per genere differente o dissimile di beni costituisce una riproduzione o un'imitazione non autorizzata di un marchio notorio di terzi già registrato in Cina e possa quindi facilmente fuorviare il pubblico e danneggiare gli interessi del titolare del marchio notorio registrato.

Qualora il caso rientri tra le suddette ipotesi, il dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio della città (o prefettura/prefettura autonoma) deve, entro 15 giorni lavorativi a partire dall'accettazione della richiesta della parte interessata, consegnare tutti i documenti del caso al dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio della sua provincia (o regione autonoma/municipalità) e rilasciare alla parte interessata la notifica dell'accettazione del caso; entro 15 giorni lavorativi a partire dall'accettazione del caso, il dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio della provincia (o regione autonoma/municipalità) deve consegnare tutti i documenti del caso all'Ufficio Marchi. Se il dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio a livello provinciale insistente nell'area in cui la parte ha domicilio ritiene che il caso rientri tra le suddette ipotesi, esso può direttamente consegnare la documentazione all'Ufficio Marchi.

Qualora il caso non rientri tra le suddette ipotesi, esso viene trattato tempestivamente ai sensi delle relative disposizioni della Legge Marchi e del Regolamento di Attuazione.

² Inteso come livello di provincia, regione autonoma e municipalità



Articolo 7

Il dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio della provincia (o regione autonoma/municipalità) deve verificare i documenti del caso relativi alla tutela del marchio notorio, consegnati dal dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio della città (o prefettura/prefettura autonoma) appartenente all'area da esso amministrata.

Qualora il caso rientri nella previsione di cui all'Articolo 6, punto primo, delle presenti Disposizioni, tale dipartimento provinciale deve presentare all'Ufficio Marchi i documenti del caso entro 15 giorni lavorativi a partire dalla ricezione degli stessi, precedentemente forniti dal relativo dipartimento della città (o prefettura/prefettura autonoma), appartenente all'area da esso amministrata.

Qualora il caso non rientri nella previsione di cui all'Articolo 6, punto primo, delle presenti Disposizioni, tale dipartimento provinciale deve restituire la documentazione all'amministrazione che ha precedentemente accettato il caso, affinché questa ultima proceda tempestivamente alla sua trattazione ai sensi della Legge Marchi e del Regolamento di Attuazione.

Articolo 8

L'Ufficio Marchi, entro 6 mesi dalla ricezione dei documenti del caso, deve emettere la decisione, contestualmente notificarne l'esito al dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio della provincia (o regione autonoma/municipalità) in cui il caso si è verificato, e mandarne una copia al dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio della provincia (o regione autonoma/municipalità) in cui la parte interessata ha domicilio.

Oltre ai materiali attestanti la notorietà del marchio, l'Ufficio Marchi deve restituire gli ulteriori materiali del caso al dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio della provincia (o regione autonoma/municipalità) in cui il caso si è verificato.

Articolo 9



Qualora un marchio non sia riconosciuto come notorio, la parte interessata non può presentare nuova richiesta di riconoscimento basata sugli stessi fatti e ragioni per il medesimo marchio entro un anno dall'emissione della decisione.

Articolo 10

Per riconoscere un marchio come notorio, l'Ufficio Marchi o la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi deve considerare unitariamente tutti i fattori determinanti previsti all'Articolo 14 della Legge Marchi. Tuttavia, non è necessario considerare come prerequisito che il marchio soddisfi tutti i fattori previsti dall'Articolo.

Articolo 11

Nell'attività di tutela dei marchi notori, l'Ufficio Marchi, la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi o i dipartimenti amministrativi locali per l'industria ed il commercio, devono tenere in considerazione la capacità distintiva ed il grado di notorietà del marchio.

Articolo 12

Qualora la parte interessata richieda la tutela del proprio marchio ai sensi dell'Articolo 13 della Legge Marchi, può fornire documenti attestanti che il marchio ha già ricevuto tutela come notorio dalla competente istituzione cinese.

Se la portata della tutela del caso da trattare corrisponde sostanzialmente a quella del caso in cui precedentemente il marchio ha ricevuto tutela come notorio e la controparte non si oppone alla notorietà del marchio, oppure, la controparte si oppone alla notorietà del marchio ma non riesce a fornire prove per dimostrare che il marchio non sia notorio, il dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio che ha accettato il caso può trattarlo o emettere la pronuncia sulla base dell'esito della tutela ricevuta precedentemente dal marchio.

Se la portata della tutela del caso da trattare non corrisponde a quella del caso in cui precedentemente il marchio ha ricevuto tutela come notorio, oppure la controparte si oppone alla notorietà del marchio e riesce a fornire prove attestanti che il marchio non



sia notorio, l'Ufficio Marchi o la Commissione per le Revisioni e Decisioni sui Marchi deve nuovamente esaminare la documentazione sulla notorietà del marchio e decidere se il marchio sia o meno notorio.

Articolo 13

Qualora una ragione sociale sia registrata usando la denominazione di un marchio notorio altrui, ed il titolare di questo ritenga che tale comportamento possa ingannare o confondere il pubblico, può richiedere la revoca della registrazione di tale ragione sociale all'istituzione ha provveduto a ciò, questa ultima deve trattare il caso ai sensi delle Disposizioni per la Regolamentazione del Registro delle Regioni Sociali.

Articolo 14

Tutti i dipartimenti amministrativi per l'industria ed il commercio devono rafforzare la tutela dei marchi notori e tempestivamente trasmettere all'istituzione competente i casi che possono costituire reato di contraffazione di marchio registrato.

Articolo 15

Il dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio della provincia (o regione autonoma/municipalità) in cui è collocata l'istituzione che ha trattato il caso deve inviare all'Ufficio Marchi una copia della decisione con la quale l'istituzione ha dato tutela al marchio come notorio.

Articolo 16

Tutti i dipartimenti amministrativi per l'industria ed il commercio devono stabilire un adeguato sistema di controllo, elaborare le relative misure di sorveglianza e monitoraggio, rafforzare la supervisione e svolgere accurati accertamenti durante tutto il processo di riconoscimento dei marchi notori.

Qualora un funzionario addetto a svolgere il riconoscimento dei marchi notori abusi del proprio potere, compia frodi a fini personali, persegua interessi illeciti o espleti le formalità relative al riconoscimento del marchio notorio in violazione della normativa



vigente, è soggetto a sanzione disciplinare-amministrativa; se il comportamento costituisce reato se ne deve accertare la responsabilità penale ai sensi di legge.

Articolo 17

Le presenti Disposizioni entreranno in vigore il 1 giugno 2003. Vengono contestualmente abrogate le Disposizioni Temporanee per il Riconoscimento e l'Amministrazione dei Marchi Notori pubblicate dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio il 14 agosto 1996.